Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 25 agosto 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del fascicolo 2°, vol. VIII, e del fascicolo 1° del vol. IX edizione normale anno 1937; del fascicolo 1°, vol. I edizione normale anno 1938; delle segnature da 75 a 92 del vol. V edizione economica anno 1937; dal fascicolo 4° all'11° del vol. II e indici del vol. I edizione economica anno 1938.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, Palazzo di via Arenula Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 3 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 26 luglio 1938-XVI, registro 27 Africa Italiana, foglio numero 269.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Donadoni Umberto fu Giovanni e fu Amalia Mazzolani, nato a Verona il 17 settembre 1893, maggiore s.p.e. comandante II battaglione libico. — Comandante di battaglione libico, in due giornate di aspre fatiche e di continue lotte faceva emergere le sue preclari doti di comandante e di soldato. Nell'azione per la conquista di importante posizione, visto che le sue compagnie avanzate non potevano superare le resistenze in posto, si poneva alla testa dei propri rincalzi e con facile manovra e fredda audacia aggirava le posizioni nemiche e per primo, poneva piede sulla sommità della montagna di Gola, determinando così il crollo della resistenza nemica sull'intero fronte della colonna. Esempio di intelligenza, di valore e di elevate doti di comando. — Uatar-Gola, 10-11 ottobre 1936-XIV.

Fraccacreta Michele di Armando e di Corinna Alamanni, nato a Napoli il 25 novembre 1910, sottotenente del VI gruppo, XIII battaglione eritreo. — Con audacia e sprezzo del pericolo, alla testa dei propri ascari, si portava per primo sulla altura da conquistare, cacciandone il nemico alla baionetta. Contrattaccato da rilevanti forze avversarie, le disperdeva con ripetuti violenti assalti all'arma bianca. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Raffaele Salvatore fu Giuseppe e di Taviano Giuseppina, nato a S. Angelo di Brolo (Messina) il 30 aprile 1899, tenente in s.p.e. del gruppo bande « Bertello ». — Comandante di sottogruppo bande, impiegava sempre il reparto con avvedutezza, calma serena e sprezzo del pericolo. Durante una successiva operazione di rastrellamento di forti nuclei nemici, annidati in caverna, visto cadere l'ufficiale del sottogruppo avanzato, accorreva col proprio reparto in rincalzo, concorrendo al felice e rapido risultato dell'operazione. — Uadi Korrak, 15-16-17 aprile 1936-XIV.

Ricci Giandomenico di Alberto e fu Bolognetti Giuseppina, nato a Teramo il 29 luglio 1905, capo manipolo del 2° battaglione CC.NN. d'Eritrea (alla memoria). — Comandante di plotone fu di mirabile esempio per calma, serenità e coraggio. Ferito il proprio comandante, assumeva il comando della compagnia guidandola con perizia e riuscendo a contenere la soverchiante pressione del nemico. Rimasto con pochi uomini a protezione del movimento dell'intera compagnia, dopo strenua lotta all'arma bianca cadeva eroicamente sul campo. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Rizzo Ferdinando fu Rocco e di De Meo Matilde, nato il 18 gennaio 1911 a Palagiano (Taranto), caporale (24310) del III gruppo squadroni mitraglieri lancieri « Aosta » (alla memoria). — Durante un attacco notturno, colpito gravemente da due pallottole, trovava la forza di rialzarsi e incitare i suoi mitraglieri a resistere ad ogni costo. Prima di morire, rimpiangeva di non poter più combattere per il suo reggimento, dicendosi orgoglioso di donare la vita alla Patria. — Neghelli, 20 gennaio 1936-XIV.

Magnani Giuseppe di Alfonso e di Maria Mancini, nato a Firenze il 1° febbraio 1910, sottotenente complemento del VI battaglione arabo somalo (alla memoria). — Comandante di plotone mitraglieri, durante l'attacco di una posizione fortemente munita, malgrado il violento fuoco nemico, con grande sprezzo del pericolo guidava il proprio reparto oltre le linee dei fucilieri per potere più efficacemente svolgere la sua azione di fuoco. Veniva colpito a morte mentre in piedi lanciava una bomba contro una postazione avversaria improvvisamente svelatasi. Bell'esempio di ardimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Occhini Lodovico, tenente di complemento del gruppo Bande « Bertello ». — Comandante di salmerie di un gruppo bande in avanguardia si offriva volontariamente per collegarsi col sottogruppo di testa d'avanguardia, fermo in situazione difficile, e con questo concorreva a consolidare la posizione conquistata. Due giorni dopo, caduto il comandante di altro sottogruppo incaricato del rastrellamento di forti nuclei nemici annidati in caverne, assumeva d'iniziativa il comando del sottogruppo e lo conduceva, con slancio ed arditezza, all'assalto infliggendo gravi perdite all'avversario. — Uadi Korrak, 15-16-17 aprile 1936-XIV.

Pizzocaro Camillo di Clemente e di Renoldi Teresa, nato a Brescia il 18 giugno 1898, capitano s.p.e. del 1° gruppo artiglieria cammellata. — Comandante di batteria assegnata ad una colonna staccata, seguiva da solo i reparti più avanzati di fanteria. Non appena conquistata una posizione metteva i pezzi in batteria e con fuoco efficacissimo appoggiava la successiva avanzata dei fanti al minimo limite di sicurezza, facilitandone grandemente il compito. Esempio ammirevole di capacità professionale, di sereno sprezzo del pericolo, di intima spirituale fusione con l'anima del Fante. — Birgot-Dane, 24 aprile 1936-XIV.

Pollini Stefano di Girolamo e fu Drisaldi Anna, nato il 28 gennaio 1910 a Filighera (Pavia) sottotenente complemento del III battaglione arabo-somalo (alla memoria). — Comandante di plotone mitraglieri mentre lo precedeva per scegliere una posizione che si prestasse all'esecuzione di tiro efficace contro il nemico sistemato in insidiosi appostamenti, individuato un nucleo di armati che aveva aperto fuoco improvviso e micidiale, si slanciava decisamente contro di esso per colpirlo con bombe a mano. Ferito mortalmente al petto, cadeva a pochi passi dal nemico. Fulgido esempio di ardimento. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

Sacchetti Umberto fu Ireneo e di Maria Zecca, nato a Bari il 6 gennaio 1908, tenente s.p.e. del V battaglione arabo-somalo. — Comandante del plotone comando di battaglione inviato, presso i reparti avanzati per fornire notizie sulla situazione, assumeva di sua iniziativa il comando di un plotone fucilieri e del plotone arditi di battaglione, fermato da violento fuoco avversario, conducendoli per ben due volte all'assalto. Mirabile esempio di iniziativa e di alto senso del dovere. — Birgot-Dane, 24 aprile 1936-XIV.

Serrau Giovanni fu Giovanni e di Piras Ronaria, nato il 9 gennaio 1913 a Pirri (Cagliari), sergente del raggruppamento carri d'assalto. — In aspro e sanguinoso combattimento contro nemico in forze e bene armato, constatata l'inefficacia dei cannoni contro caverne defilate, si offriva volontariamente per eliminare l'ostacolo inondandole di benzina e quindi incendiandole, concorrendo così efficacemente al ricupero di alcuni carri d'assalto. In una azione di esplorazione e rastrellamento usciva dalla sua blindata per snidare alcuni elementi avversari, nascosti in terreno impraticabile alle blindate, i quali sparavano contro una pattuglia della sezione intenta a riattivare un passaggio per le autoblindate. — Birgot, 25 aprile 1936-XIV.

Tassoni Giorgio di Giovanni e di Mezzetti Cesarina, nato a Bologna il 12 luglio 1914, sottotenente complemento del I battaglione arabo-somalo (alla memoria). — Comandante di plotone mitraglieri, in posizione scoperta e battutissima, in piedi, osservava e dirigeva il tiro efficacissimo delle sue armi finchè, colpito a morte, lasciava la vita sul campo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Donadoni Umberto fu Giovanni e fu Amalia Mazzolani, nato a Verona il 13 settembre 1893, maggiore s.p.e. del III reggimento fanteria coloniale, II btg. libico. — Comandante di battaglione, avuto l'ordine di raggiungere con la massima celerità posizioni fortemente occupate dal nemico, avanzava decisamente attraverso zona impervia e riusciva tempestivamente, marciando al coperto, a prendere contatto con l'avversario che attaccava con prontezza di decisione ed abile manovra, costringendolo in breve tempo a desistere da ogni reaziono ed a ritirarsi, lasciando sul terreno molte perdite. — Scirè, 1° novembre 1936-XV.

Loretta Tommaso di Salvatore e di Donnicchia Accardo, nato l'11 aprile 1911 a Gibellina (Trapani), lanciere del III gruppo mitraglieri lancieri « Aosta » (alla memoria). — In una difficile situazione balzava per primo all'attacco, sotto violento fuoco nemico, trascinando con l'esempio i compagni, finchè trovava morte gloriosa. — Neghelli-Malca Guba, 2 febbraio 1936.

Lucchesi Pietro fu Luigi e di Scardone Augusto, nato a Bagnara Romagna il 9 luglio 1911, lanciere (15427) del III gruppo squadroni mitraglieri lancieri « Aosta ». — In un attacco contro forze nemiche favorite da posizioni ben coperte si slanciava tra i primi all'assalto; continuava a portarsi avanti con sublime sprezzo della propria vita, finchè cadde gravemente ferito ad una spalla. — Neghelli, Malca Guba, 2 febbraio 1936-XIV.

Lupo Pietro di Vincenzo e di Vita Martorella, nato a Catania il 18 ottobre 1898, tenente del X battaglione indigeni. — Comandante di un plotone della compagnia d'avanguardia con la parola e l'esempio incitava i propri ascari all'attacco delle posizioni nemiche. Successivamente coadiuvava efficacemente il comandante della compagnia che con due plotoni e quattro autoblinde si lanciava su autocarri con un attacco fulmineo e sotto il tiro della fucileria nemica in Uadarà occupandola. Il suo fulmineo attacco toglieva al nemico la possibilità di distruggere ingente quantità di viveri, munizioni, materiale vario ed alcuni automezzi. Esempio brillante di sereno coraggio e di ardimento. — Uadarà, 23 gennaio 1936-XIV.

Micco Luigi di Giuseppe e di Aldieri Carolina, nato a Maiorani di Monte (Benevento) il 7 ottobre 1911, dragone (20526) del II gruppo mitraglieri « Genova Cavalleria » 4° squadrone (alla memoria). — Di vedetta avuto sentore dell'approssimarsi di un nucleo nemico, per meglio rendersi sonto della situazione, si portava coraggiosamente in zona scoperta ove trovava morte gloriosa. — Uadarà, 23 gennaio 1936-XIV.

Miniati Bruno fu Milziade e fu Teresita Damerini, nato a Livorno il 23 luglio 1889, tenente complemento del corpo indigeni della Somalia. — Operatore cinematografico dell'Istituto Nazionale Luce, incurante di qualsiasi pericolo, si spingeva sempre alla testa delle colonne operanti, compiva voli a bassissima quota e prendeva parte attiva ad operazioni di rastrellamento. Ovunque dava esempio di calma e sereno coraggio. — Gianagobò-Birgot, 15 aprile-5 maggio 1936-XIV.

Orlandi Goffredo di Antonio e di Ginevra Dal Pero Berbini, nato a Roma il 3 luglio 1913, sottotenente del I gruppo squadroni mitraglieri « Genova Cavalleria ». — Sprezzante del pericolo, con altri quattro, ricercava e scopriva in un bosco un auto nemico. Poneva in fuga, dopo scambio di fucilate, il nemico stesso superiore in forze di cui faceva parte qualche europeo, e catturava ingente e ricco bottino. — Uadarà, 24 gennaio 1936-XIV.

Paresce Gabriele, tenente complemento del gruppo cannoni divisione CC. NN. « Tevere ». — Addetto all'Ufficio Stampa della Somalia, benchè ammalato, volle e seppe seguire tutte le operazioni nell'Hararino compiendo voli di guerra su Gianagobò, prendendo attiva parte alla battaglia di Birgot ed entrando fra i primi in Harar. Ovunque fu bello esempio di coraggio, di calma e di ferrea volontà. — Zona Harar, 15 aprile-5 maggio 1936-XIV.

Pederzoli Evaristo fu Enrico e di Grandi Ersilia, nato il 13 settembre 1911 a Savignano sul Panaro (Modena), caporale maggiore (18042) del III gruppo squadroni mitragl. lancieri « Aosta ». — Comandante di squadra visto che elementi avversari minacciavano gravemente il fianco del plotone con sana iniziativa muoveva contro di essi riuscendo in parte ad ucciderli ed in parte a disperderli, coadiuvando così al felice esito del combattimento. — Neghelli, Malca Guba 2 febbraio 1936-XIV.

Picciotti Florindo fu Giuseppe e fu Rachele Cicchitti, nato il 4 febbraio 1891 ad Atessa (Chieti), capitano in s.p.e. del 24° reggimento artiglieria, della 2ª batteria cannoni da 75-27. — Nel combattimento di Dagamedò del 24 aprile interveniva prontamente col fuoco della propria batteria che dirigeva personalmente sotto l'infuriare di fucileria nemica. Caduti feriti 4 serventi dei pezzi, provvedeva alla loro immediata sostituzione riuscendo a non rallentare il ritmo del fuoco e contribuendo efficacemente a respingere il nemico. Esempio non comune di belle virtù militari. — Dagamedò 24 aprile 1936-XIV.

Rinaldi Adolfo di Domenico e di Salvi Giovanna, nato il 30 novembre 1911 a Camerino (Macerata), caporale del III gruppo squadroni mitraglieri « Lancieri Aosta ». — Benchè due volte ferito manteneva tanta calma e serenità da infondere coraggio nei compagni dimostrando con tale contegno di essere un ottimo graduato. — Neghelli-Malca Guba, 2 febbraio 1936-XIV.

Rinaldo Giuseppe fu Sebastiano e di Calabrò Vincenza, nato il 13 aprile 1911 a Motta S. Giovanni (Reggio Calabria), lanciere (21184) del III gruppo squadroni mitraglieri « Lancieri Aosta » (alla memoria). — Comandante di squadra per meglio coadiuvare l'opera del suo ufficiale, si portava spontaneamente in zona battuta dal fuoco per cercare di sorprendere un nucleo nemico appostato dietro termitai. Riusciva nell'intento a prezzo della propria vita. — Neghelli-Malca Guba, 2 febbraio 1936-XIV.

Spallato Francesco di Oreste e di Angelina Referenza, nato l'8 ottobre 1911 a Rota Greca (Cosenza), lanciere del III gruppo squadroni mitragl. « Lancieri Aosta » (alla memoria). — Di vedetta, avvisava tempestivamente il suo comandante dell'approssimarsi di un nucleo abissino che notte tempo cercava sorprendere i nostri avamposti. Reagiva col fuoco, e per rendersi meglio conto della situazione si portava coraggiosamente in zona molto battuta ove trovava morte gloriosa. — Neghelli-Uadarà, 20 gennaio 1936-XIV.

Volpi Giovanni di Battista e di Ramazzini Teresa, nato a Casal Buttano (Cremona) il 9 luglio 1911, dragone (20592) del II gruppo mitraglieri « Genova cavalleria », 6° squadrone. — Ferito, rimaneva in linea e continuava a combattere, fino ad azione ultimata. Esempio di sangue freddo e di intera comprensione del proprio dovere. — Uaddarà, 23 gennaio 1936-XIV.

CROCI DI GUERRA.

Dalla Chiara Renato fu Giuseppe e di Luisa Lora, nato a Castagneto Po (Torino) il 19 maggio 1903, aiutante coloniale di 1ª classe. — Aiutante coloniale, addetto all'Ufficio del Vice Governatore della Somalia. Coadiuvava con passione, efficacia e con abnegazione l'opera del proprio superiore, portandosi in ripetuti voli sulle linee delle truppe in periodi di operazioni in condizioni di tempo proibitive, dando prova di attaccamento al dovere e di ardimento. — Dolo-Giggiga, gennaio-maggio 1936-XIV.

Donadoni Umberto fu Giovanni e fu Amalia Mazzolani, nato a Verona il 17 settembre 1893, maggiore s.p.e. del 3° reggimento fanteria coloniale, II battaglione libico. — Comandante di battaglione capace e valoroso, già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento, accortosi che l'occupazione di posizione importante, veniva contrastata tenacemente dal nemico, improvvisamente rivelatosi, con decisione e pronta percezione della situazione riusciva a far accelerare il movimento ai suoi reparti che prevenivano l'avversario sulla posizione stessa, da dove sottoponeva i ribelli, appostati in caverne, ad intenso fuoco di mitragliatrici ed a movimentata azione dei fucilieri, consentendo così la manovra di altro battaglione e la riuscita dell'azione. — Ariccò, 22 febbraio 1937-XV.

Massa Renato fu Andrea e fu Sersale Sofia di Ceresano, nato a S. Pietro Viminario (Padova) il 27 novembre 1911, sottotenente del II gruppo mitraglieri « Genova Cavalleria » 5° squadrone. — Comandante di plotone fucilieri eseguiva ardite ricognizioni dimostrando arditezza e sangue freddo in scontri avuti coll'avversario. — Battaglia del Daua, gennaio-febbraio 1936-XIV.

Marilungo Cesare di Raffaele e di Niccià Nazarena, nato il 28 agosto 1896 a Fermo (Ascoli Piceno), caporale del III gruppo bande. — Già in servizio presso la R. Legazione in Etiopia, rifiutò di partire per seguire il R. Ministro nella sua volontaria prigionia in Addis Abeba. Volontario in A.O ha mostrato in ogni occasione alto senso del dovere e di disciplina. Durante l'azione per l'occupazione di Dagamedò, benchè non avesse comando di reparto volle avanzare in linea con le bande, entrando fra i primi a Dagamedò; il giorno successivo, durante il contrattacco etiopico e malgrado che il suo sottogruppo non fosse direttamente impegnato, accorse in linea dando esempio di calma e di sereno sprezzo del pericolo. — Dagamedò, 23-24 aprile 1936-XIV.

Pagliai Carmine di Sestilio e di Anna Trotta, nato il 21 dicembre 1911 ad Aversa (Napoli), soldato (13176) della 1ª squadriglia speciale « S » del Reggimento carri d'assalto della Somalia. — In combattimento essendosi arrestato il motore della sua blindata, smontava prontamente di macchina, e sotto fuoco nemico ricercava la causa del guasto nonostante fosse fatto segno a precisi colpi di arma da fuoco. A riparazione ultimata riprendeva il suo posto, continuando a servire la mitragliatrice a lui in consegna per tutta la durata dell'azione. — Uaddarà, 23 gennaio 1936-XIV.

Pellegrini Quarantotti Edoardo, sottotenente di compl. del Corpo Indigeni della Somalia. — Addetto all'Ufficio Stampa della Somalia, seguendo il movimento delle colonne operanti, attraversava in compagnia di altro ufficiale zone ancora battute da nuclei avversari che affrontava disarmandoli. — Zona Harar 15 aprile-5 maggio 1936-XIV.

Renzi Domenico fu Alfredo e di Cordeschi Assunta, nato a Roma il 9 maggio 1907, sottotenente del II gruppo mitraglieri « Genova Cavalleria » 6° squadrone. — Comandante di plotone fucilieri eseguiva ardite ricognizioni dimostrando arditezza e sangue freddo in scontri avuti coll'avversario. — Battaglia del Daua, gennaio-febbraio 1936-XIV.

Zucchelli Giorgio di Antonio e di Sagace Zena, nato il 20 dicembre 1908 a Porotto (Ferrara), tenente compl. del 1° reggimento fanteria coloniale, V battaglione libico. — Alla testa del suo plotone sempre primo fra i primi in due giorni di fiero combattimento con calma sagacia e sprezzo del pericolo guidò il suo reparto alla conquista di forti posizioni nemiche causando all'avversario rilevanti perdite. — Gianagobò 16-17 aprile 1936-XIV.

(3117)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1938-XVI, n. 1273.

Facilitazioni ai turisti in viaggio di diporto nel Regno per la tassa di vendita sui carburanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 settembre 1915, n. 1373, allegato *C*, e successive modificazioni, relativo alla istituzione di una tassa di vendita sugli oli minerali;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, convertito in legge il 10 febbraio 1936-XIV, n. 284, e successive modificazioni ed aggiunte, circa facilitazioni ai turisti in viaggio di diporto nel Regno;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di maggiormente favorire il movimento turistico nel Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli automobilisti ed ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno, nonchè ai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, che con propri apparecchi vengono in volo per diporto nel territorio dello Stato, è accordata, sui carburanti da essi acquistati nel Regno con gli speciali buoni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723, convertito in legge 10 febbraio 1936-XV, n. 284, la riduzione della tassa di vendita:

a) a L. 40 il quintale, sulla benzina;

b) a L. 15 il quintale, sui residui della distillazione degli oli minerali (nafta) con densità da 0,850 a 0,890;

c) a L. 7,50 il quintale, per detti residui con densità superiore a 0,890.

La stessa agevolezza è consentita sui carburanti consumati nel Regno per viaggi di diporto con torpedoni provenienti dall'estero.

Art. 2.

Per ottenere i benefici di cui al precedente articolo le persone indicate nell'articolo stesso devono effettuare una permanenza nello Stato non inferiore a tre giorni, comprovata mediante il possesso dei buoni alberghieri di cui all'art. 2 del citato R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723, e, per quanto riguarda i torpedoni, mediante i dati contenuti nei fogli di viaggio rilasciati dal Ministero della cultura popolare.

Il beneficio fiscale potrà essere concesso per una permanenza massima nel Regno di 90 giorni.

Art. 3.

Le agevolezze di cui all'art. 1 saranno consentite mediante rimborso alle ditte fornitrici della differenza fra le aliquote di tassa ivi indicate e l'aliquota normale della tassa vigente in qualsiasi momento.

I rimborsi saranno effettuati dal Ministero della cultura popolare su apposito capitolo del bilancio delle spese del Ministero stesso per tramite dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a portare le relative variazioni nel bilancio del predetto Ministero.

Art. 4.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 400, *foglio* 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1274.

Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nei casi di infortuni in servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 333;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;

Visto il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276;

Vista la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159;

Visto il regolamento approvato con il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 48, n. 2, del citato Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private in seno alla Corporazione del credito e della previdenza;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' compreso nell'assicurazione abbligatoria degli infortuni sul lavoro di cui ai Regi decreti 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, in quanto addetto ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi telefonici, il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

a) con contratto a stipendio;
b) con contratto a paga giornaliera;
c) diurnista a contratto;
d) diurnista non a contratto;
e) agenti con obbligazione personale addetti ai servizi di pulizia e di fatica.

E' escluso dall'assicurazione il personale addetto agli uffici amministrativi o contabili quali che siano le mansioni da esso esercitate.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrisponde direttamente con i fondi del proprio bilancio agli aventi diritto le prestazioni di cui all'articolo 21 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

L'Azienda stessa può tuttavia affidare all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, ovvero all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e con le modalità da stabilirsi in apposita convenzione, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilità permanente agli infortunati e di quelle a favore dei superstiti liquidate in base al suddetto Regio decreto, versando, all'uopo, ai predetti Istituti i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle che saranno concordate, restando così l'Amministrazione esonerata da qualsiasi obbligo verso i titolari delle rendite medesime.

Resta salva la competenza dell'Azienda di procedere alla revisione delle rendite per inabilità permanente, a norma dell'articolo 25 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, osservandosi anche, per la risoluzione delle relative controversie, le norme dell'articolo 16 del presente decreto.

Art. 3.

Gli impiegati e gli agenti, nel disimpegno delle mansioni loro affidate, debbono, a garanzia della propria integrità personale, usare la massima diligenza, servirsi dei mezzi materiali di protezione ed attenersi alle speciali norme dettate per prevenire gli infortuni.

L'inosservanza di tali misure preventive è punita disciplinarmente, fermo restando per gli infortunati il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 21 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

I dirigenti e i sorveglianti i lavori che tollerano che gli agenti dipendenti non adottino le precauzioni prescritte, ne sono responsabili disciplinarmente.

Art. 4.

L'impiegato o l'agente che subisce un infortunio ha l'obbligo, qualunque siano la natura e le conseguenze delle lesioni riportate, di farne subito per iscritto dettagliata denunzia al superiore immediato.

Nel caso che l'infortunato sia nell'impossibilità di soddisfare a tale obbligo, può delegare a compierlo persona di sua fiducia.

Qualora l'infortunato per la gravità delle lesioni riportate non possa fare la denunzia, questa è sostituita da un rapporto del dirigente i lavori, o del superiore immediato, nel quale viene fatta menzione dell'impedimento.

La denunzia deve indicare:

a) il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;
b) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, indicando se vi ha concorso colpa o negligenza altrui;
c) il nome e cognome, la paternità, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
d) la descrizione delle lesioni riportate e dei disturbi subiettivi risentiti;
e) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Art. 5.

Ricevuta la denunzia, il superiore immediato controlla la esattezza dei fatti messi in rilievo dall'infortunato e, nel riferirne subito all'Ispettorato da cui dipende, dà atto degli accertamenti compiuti.

Quando l'interessato omette per qualsiasi ragione la denunzia, il superiore che venga altrimenti a conoscenza di un infortunio, o logicamente debba presumerlo per circostanze inerenti al servizio e all'orario, è tenuto ad accertarsi immediatamente che il fatto sussista, a compiere gli accertamenti da cui risultino le circostanze che la denunzia avrebbe dovuto indicare ed a comunicarne l'esito, entro ventiquattro ore, all'Ispettorato, salvo, s'intende, e impregiudicato, il disposto di cui all'art. 20 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Art. 6.

Chi dirige e sorveglia il lavoro nel momento in cui l'infortunio è avvenuto, ha l'obbligo, entro il termine di due giorni, di denunziare alla locale Autorità di pubblica sicurezza, che ne rilascia ricevuta, l'infortunio stesso quando abbia avuto per conseguenza la morte o la incapacità al lavoro per più di tre giorni.

La denunzia, redatta come nell'art. 4, deve anche indicare lo stato della persona rimasta lesa, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo, desumendo tali notizie dal primo certificato medico.

Quando i dirigenti e i sorveglianti il lavoro siano tardivamente venuti a conoscenza dell'infortunio, il termine decorre dal giorno in cui ebbero notizia del fatto.

Qualora la inabilità, prognosticata guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, decorre da questo il termine per la denunzia all'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Gli Ispettorati telefonici di zona, ricevuto il rapporto degli uffici dipendenti, esaminano con la massima cura ogni circostanza di fatto, compiono quei maggiori accertamenti che ritengono utili, e, non oltre il terzo giorno, ne riferiscono alla Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità.

Alla relazione gli Ispettorati telefonici devono unire:

a) la denunzia redatta dall'infortunato;

b) il rapporto del superiore immediato;

c) le deposizioni testimoniali;

d) i documenti dai quali risultino gli accertamenti compiuti;

e) la ricevuta di eseguita denunzia all'Autorità di pubblica sicurezza;

f) il primo certificato medico.

Nel caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, e in quelli in cui le lesioni siano tali da doversi prevedere una incapacità al lavoro superiore ai trenta giorni, gli Ispettorati telefonici, nell'attesa di compiere le pratiche prescritte, riferiscono alla Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per telegrafo sommariamente il fatto entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Art. 8.

L'impiegato o l'agente, appena infortunato, deve, in ogni caso, cessare dal lavoro ed eseguire, se possibile, una medicazione antisettica, ed essere inviato ed accompagnato in luogo di soccorso.

I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici delle Ferrovie dello Stato negli ambulatori delle ferrovie stesse, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso; in mancanza, da ogni altro medico, a seconda dell'urgenza e della località in cui avviene l'infortunio.

Gli infortunati che abbiano lavorato isolatamente, quando non siano stati ricoverati in luogo di cura, hanno l'obbligo di richiedere, a spese dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la visita del primo medico disponibile, facendogli attestare nel referto, oltre al giorno, anche l'ora in cui la visita stessa è avvenuta.

Art. 9.

Il sanitario che esegue i primi accertamenti e presta le prime cure rilascia un certificato dal quale debbono, fra l'altro, risultare le notizie di cui è cenno nell'articolo 6 del presente decreto, salvo a rispondere successivamente a speciali quesiti che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ritenesse opportuno rivolgere.

L'infortunato, quando non siasi disposto diversamente, è visitato e curato da un medico delle Ferrovie dello Stato fino a guarigione, in modo che quest'ultimo, assumendo la responsabilità del prognostico, possa controllare efficacemente il decorso dell'infermità ed interpretare le eventuali complicazioni, indicandone la causa.

L'Azienda, tuttavia, potrà affidare all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'incarico di determinate prestazioni sanitarie a favore dei propri dipendenti infortunati, nei limiti e con le modalità da concretarsi con l'Istituto stesso.

Nel rilascio del certificato definitivo di guarigione, il detto sanitario non solo deve pronunziarsi in merito alle lesioni riportate dall'infortunato, ma deve anche assicurare, previo esame generale, che non esiste alcuna infermità avente relazione con l'infortunio.

Quando residui inabilità permanente, l'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato deve anche dichiarare se l'infortunato conservi l'idoneità fisica a compiere le attribuzioni che disimpegnava prima dell'infortunio e quelle altre che sono proprie del suo ufficio, tenuto conto della categoria cui appartiene.

Art. 10.

Il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, decide se possa essere adibito ad altre mansioni l'agente che conservi la idoneità generica a compiere il servizio del personale subalterno, ma manchi dell'idoneità specifica per compiere le mansioni che disimpegnava prima dell'infortunio.

Art. 11.

Per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea è fatta in base alla media giornaliera dei guadagni, al netto di sole ritenute erariali, percepiti dall'infortunato negli ultimi quindici giorni lavorativi precedenti l'infortunio, esclusi i giorni di assenza per malattia e congedo, ma inclusi quelli di riposo.

In ogni caso il guadagno base per la detta indennità temporanea non può superare la media giornaliera di uno stipendio o retribuzione annua di lire seimila, computato l'anno di trecentosessanta giorni.

La liquidazione delle rendite per inabilità permanente è fatta in base al guadagno, pure al netto di sole ritenute erariali, percepito nei dodici mesi precedenti l'infortunio, da un minimo di lire mille ad un massimo di lire seimila.

Quando, però, l'infortunato abbia prestato la sua opera per un periodo inferiore a dodici mesi, il guadagno annuo base si valuta uguale a trecento volte il guadagno medio giornaliero, e sempre entro i limiti sopra indicati.

Il compenso per lavoro straordinario è computato nei suddetti guadagni, quando sia stato percepito non saltuariamente negli ultimi quindici giorni precedenti l'infortunio in caso di inabilità temporanea, e negli ultimi dodici mesi in caso di inabilità permanente.

Art. 12.

La misura della indennità temporanea è quella stabilita dall'art. 23 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

L'indennità stessa è corrisposta al personale con contratto a stipendio e con contratto a paga giornaliera ed al personale diurnista a contratto dal giorno successivo a quello in cui abbiano raggiunto, nell'anno, il massimo delle assenze consentite per malattia, congedo ordinario e congedo speciale di cui all'art. 20 del presente decreto.

Tuttavia, concorrendo circostanze speciali, il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, può consentire che al personale con contratto a stipendio, per un periodo massimo di altri novanta giorni, sia corrisposta la detta indennità nella misura pari alla differenza fra il trattamento al netto di ritenute erariali, goduto dal personale stesso durante il servizio attivo, e quello cui ha diritto nella posizione di aspettativa per motivi di salute.

Per l'altro personale che perde la retribuzione dal giorno successivo all'infortunio, la detta indennità è corrisposta a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio stesso.

Art. 13.

Durante il periodo di inabilità, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrisponde agli infortunati, coperti dalla assicurazione ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, anticipazioni, a titolo di provvisionale, sulle indennità temporanee che saranno liquidate, e stabilisce di volta in volta la misura di tali anticipazioni ed il periodo di tempo in cui saranno pagate.

Art. 14.

Ricevuto il certificato definitivo, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici comunica all'infortunato la data della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Qualora dette conseguenze siano prevedibili, l'Azienda di Stato procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado della inabilità permanente al lavoro e comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione.

Però l'Azienda di Stato, quando, per le condizioni della lesione, non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, può liquidare una rendita in misura provvisoria dandone comunicazione all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.

Art. 15.

L'infortunato che non riconosca fondati i motivi per i quali l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ritenga di non essere obbligata a liquidare indennità, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sulla inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Azienda di Stato, può avanzare domanda al Ministero, per via gerarchica, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione fattagli, indicando i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Azienda di Stato, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura della rendita che ritiene essergli dovuta, ed allegando, in ogni caso, alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda stessa.

L'Azienda di Stato disporrà i nuovi accertamenti del caso e, nel più breve tempo possibile, ma non più tardi di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicherà le sue decisioni definitive all'interessato.

Art. 16.

In ogni caso di controversia sul diritto alle indennità o alle rendite, ovvero sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, è obbligatorio deferire la risoluzione della controversia stessa ad un Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 60 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, numero 1765.

Non occorre che l'atto previsto dal citato articolo sia omologato dal tribunale.

Il Collegio arbitrale medico si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato nella cui circoscrizione è compreso il luogo dell'infortunio, salvo che le parti stabiliscano d'accordo di costituire il Collegio in altra sede ritenuta più opportuna.

Art. 17.

La liquidazione amministrativa delle indennità e delle rendite, anche per il caso previsto dall'art. 23 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, dev'essere esaurita nel termine di giorni centottanta da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione.

Nei casi di morte la liquidazione è sospesa fino a che i superstiti non abbiano comunicato all'Amministrazione gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto.

Art. 18.

E' di competenza del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvare caso per caso la liquidazione, e disporre il pagamento delle indennità e delle rendite relative all'infortunio.

Art. 19.

Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio, i competenti organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sospendono al personale diurnista non a contratto e agli agenti con obbligazione personale addetti ai servizi di pulizia e di fatica il pagamento della retribuzione.

Art. 20.

Quando le assenze del personale con contratto a stipendio e di quello a paga giornaliera nonchè del personale diurnista a contratto sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, è di competenza del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici accordare un congedo speciale nella misura massima di centoventi giorni, anche se il personale stesso non abbia usufruito nell'anno, in tutto o in parte, del congedo e delle assenze consentite per malattie comuni.

Durante il congedo speciale viene corrisposto anche il supplemento di servizio attivo.

Art. 21.

E' in facoltà del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di accordare il congedo speciale di cui al precedente art. 20 anche al personale con contratto a stipendio o a paga giornaliera ed a quello diurnista a contratto, non coperti dall'assicurazione, nei casi di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e rientri nella sfera di un servizio comandato.

E' considerato in servizio comandato il personale che ha operato dietro ordine espresso od anche spontaneamente in forza di doveri che ad esso derivano dalle attribuzioni del proprio ufficio.

Art. 22.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili agli infortuni verificatisi dal 1° aprile 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1275.

Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi d'infortuni in servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 333;
Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;
Visto il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276;
Vista la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 48, n. 2, del citato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private in seno alla Corporazione del credito e della previdenza;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro di cui ai Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo e fuori ruolo e fra questi ultimi quelli assunti con contratto a termine, gli agenti con obbligazione personale, come pure i fattorini, gli agenti rurali (collettori e portalettere) gli operai e quelli assunti anche provvisoriamente per lavori di fatica.

E' compreso nell'assicurazione anche il personale postale telegrafico in servizio continuativo di Milizia postelegrafica, in quanto disimpegni il servizio stesso nell'interesse dell'Amministrazione.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria per gli ispettori ed i capilinea limitatamente al rischio ferroviario, marittimo e lacuale, quando viaggiano sugli ambulanti e natanti.

E' infine escluso dall'assicurazione il personale addetto agli uffici amministrativi e contabili quali che siano le mansioni da esso disimpegnate.

Art. 2.

L'Amministrazione postale-telegrafica corrisponde direttamente con i fondi del proprio bilancio agli aventi diritto le prestazioni di cui all'art. 21 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765; essa può tuttavia affidare all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, ovvero all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e con le modalità da stabilirsi in apposita convenzione, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilità permanente agli infortunati e di quelle a favore dei superstiti, liquidate in base al succitato Regio decreto, versando, all'uopo, ai predetti Istituti i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle che saranno concordate e restando esonerata da qualsiasi obbligo verso i titolari delle rendite stesse.

Resta salva la competenza dell'Amministrazione di procedere alla revisione delle rendite per inabilità permanente, a norma dell'art. 25 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, osservandosi anche per la risoluzione delle relative controversie le norme dell'art. 16 del presente decreto.

Quando infine al personale dipendente, cessato dal servizio a causa d'infortunio sul lavoro, spetti, oltre la rendita di cui al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, anche la pensione privilegiata, quest'ultima è diminuita dell'importo della rendita base, ferme restando peraltro le norme stabilite dall'art. 14 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Art. 3.

Gli impiegati, gli agenti e gli operai, nel disimpegno delle mansioni loro affidate debbono, a garanzia della propria integrità personale, usare la massima diligenza, servirsi dei mezzi materiali di protezione ed attenersi alle speciali norme dettate per prevenire gli infortuni.

L'inosservanza di tali misure preventive è punita disciplinarmente, fermo restando per gli infortunati il diritto alle prestazioni di cui all'art. 21 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

I dirigenti, i sorveglianti dei lavori che tollerano che i propri dipendenti non adottino le precauzioni prescritte ne sono responsabili disciplinarmente.

Art. 4.

L'impiegato, l'agente e l'operaio che subisce un infortunio ha l'obbligo, qualunque sia la natura e le conseguenze delle lesioni riportate, di farne subito per iscritto dettagliata denunzia al superiore immediato.

Nel caso che l'infortunato sia nell'impossibilità di soddisfare a tale obbligo, può delegare a compierlo persona di sua fiducia.

Qualora l'infortunato per la gravità delle lesioni riportate non possa fare la denunzia, questa è sostituita da un rapporto del dirigente i lavori, o del superiore immediato, nel quale viene fatta menzione dell'impedimento.

La denunzia deve indicare:

a) il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;

b) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, indicando se vi ha concorso colpa o negligenza altrui;

c) il nome e cognome, la paternità, l'età, la residenza e la occupazione abituale della persona rimasta lesa;

d) la descrizione delle lesioni riportate e dei disturbi subiettivi risentiti;

e) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Art. 5.

Ricevuta la denunzia il superiore immediato controlla la esattezza dei fatti messi in rilievo dall'infortunato e, nel riferire subito alla Direzione da cui dipende, dà atto degli accertamenti compiuti.

Quando l'interessato omette per qualsiasi ragione la denunzia, il superiore che venga altrimenti a conoscenza di un infortunio, o logicamente debba presumerlo per circostanze inerenti al servizio e all'orario, è tenuto ad accertarsi

immediatamente che il fatto sussista, a compiere gli accertamenti da cui risultino le circostanze che la denunzia avrebbe dovuto indicare ed a comunicare l'esito entro 24 ore alla Direzione, salvo, s'intende, e impregiudicato il disposto di cui all'art. 20 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 6.

Chi dirige e sorveglia il lavoro nel momento in cui l'infortunio è avvenuto ha l'obbligo, entro il termine di due giorni, di denunciare alla locale Autorità di pubblica sicurezza, che ne rilascia ricevuta, l'infortunio stesso quando abbia avuto per conseguenza la morte o la incapacità al lavoro per più di tre giorni.

La denunzia, redatta come nell'art. 4, deve anche indicare lo stato della persona rimasta lesa, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo, desumendo tali notizie dal primo certificato medico.

Quando i dirigenti e i sorveglianti il lavoro siano tardivamente venuti a conoscenza dell'infortunio, il termine decorre dal giorno in cui ebbero notizia del fatto.

Qualora la inabilità prognosticata guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, decorre da questo il termine per la denunzia all'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Le Direzioni, ricevuto il rapporto degli uffici dipendenti, esaminano con la massima cura ogni circostanza di fatto, compiono quei maggiori accertamenti che ritengono utili e, non oltre il terzo giorno, ne riferiscono al Ministero, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità.

Alla relazione le Direzioni devono unire:

a) la denunzia redatta dall'infortunato;

b) il rapporto del superiore immediato;

c) le deposizioni testimoniali;

d) i documenti dai quali risultino gli accertamenti compiuti;

e) la ricevuta di eseguita denunzia all'Autorità di pubblica sicurezza;

f) il primo certificato medico.

Nel caso d'infortunio che abbia prodotto la morte o pel quale sia preveduto il pericolo di morte e in quelli in cui le lesioni siano tali da doversi prevedere una incapacità al lavoro superiore ai 30 giorni, le Direzioni, nell'attesa di compiere le pratiche prescritte, riferiscono al Ministero per telegrafo sommariamente il fatto entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Art. 8.

L'impiegato, l'agente, l'operaio, appena infortunato, deve, in ogni caso, cessare dal lavoro ed eseguire, se possibile, una medicazione antisettica, ed essere inviato od accompagnato in luogo di soccorso.

I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici delle Ferrovie dello Stato negli ambulatori delle Ferrovie stesse, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della località in cui avviene l'infortunio.

Gli infortunati che abbiano lavorato isolatamente, quando non siano stati ricoverati in luogo di cura, hanno l'obbligo di richiedere, a spese dell'Amministrazione, la visita del primo medico disponibile facendogli attestare nel referto oltre il giorno anche l'ora in cui la visita stessa è avvenuta.

Art. 9.

Il sanitario che esegue i primi accertamenti e presta le prime cure rilascia un certificato dal quale debbono, fra l'altro, risultare le notizie di cui è cenno nell'art. 6 del presente decreto, salvo a rispondere successivamente a speciali quesiti che l'Amministrazione ritenesse opportuno rivolgere.

L'infortunato, quando non siasi disposto diversamente, è visitato e curato da un medico delle Ferrovie dello Stato fino a guarigione, in modo che quest'ultimo, assumendo la responsabilità del prognostico, possa controllare efficacemente il decorso della infermità ed interpretare le eventuali complicazioni, indicandone la causa.

L'Amministrazione tuttavia potrà affidare all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'incarico di determinate prestazioni sanitarie a favore dei propri dipendenti infortunati nei limiti e con le modalità da concretarsi con l'Istituto stesso.

Nel rilascio del certificato definitivo di guarigione, il detto sanitario, non solo deve pronunziarsi in merito alle lesioni riportate dall'infortunato, ma deve anche assicurare, previo esame generale, che non esiste alcuna infermità avente relazione con l'infortunio.

Quando residui inabilità permanente l'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato deve anche dichiarare se l'infortunato conservi l'idoneità fisica a compiere le attribuzioni che disimpegnava prima dell'infortunio e quelle altre che sono proprie del suo ufficio, tenuto conto del gruppo e della categoria cui appartiene.

Art. 10.

Il direttore generale decide se possa essere adibito ad altre mansioni l'agente che conservi la idoneità generica a compiere il servizio del personale subalterno, ma manchi della idoneità specifica per compiere le mansioni che disimpegnava prima dell'infortunio.

Art. 11.

Ferme restando per gli operai le disposizioni di cui all'art. 39 del R. decreto n. 1765 del 17 agosto 1935, per l'altro personale, la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea è fatta in base alla media giornaliera dei guadagni, al netto di sole ritenute erariali, percepiti dall'infortunato negli ultimi quindici giorni lavorativi precedenti l'infortunio, esclusi i giorni di assenza per malattia e congedo, ma inclusi quelli di riposo.

In ogni caso il guadagno base per la detta indennità temporanea non può superare la media giornaliera di uno stipendio o retribuzione annua di lire 6000, computato l'anno di 360 giorni.

La liquidazione delle rendite per inabilità permanente è fatta in base al guadagno, pure al netto di sole ritenute erariali, percepito nei dodici mesi precedenti l'infortunio, da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 6000.

Quando però l'infortunato abbia prestato la sua opera per un periodo inferiore a dodici mesi, il guadagno annuo base si valuta uguale a trecento volte il guadagno medio giornaliero, e sempre entro i limiti sopra indicati.

Il compenso per lavoro straordinario è computato nei suddetti guadagni, quando sia stato percepito non saltuariamente negli ultimi 15 giorni precedenti l'infortunio in caso di inabilità temporanea e negli ultimi 12 mesi in caso di inabilità permanente.

Art. 12.

La misura dell'indennità temporanea è quella stabilita dall'art. 23 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, ed è corrisposta al personale di ruolo e con contratto a ter-

mine a partire dal giorno successivo a quello in cui abbia raggiunto, nell'anno solare, il massimo delle assenze consentite per malattia, congedo ordinario e congedo speciale di cui all'art. 20 del presente decreto.

Tuttavia il direttore generale, concorrendo circostanze speciali, può consentire che al personale di ruolo, per un periodo massimo di altri 90 giorni, sia corrisposta la detta indennità nella misura pari alla differenza fra il trattamento, al netto di ritenute erariali, goduto dal personale stesso durante il servizio attivo e quello cui ha diritto nella posizione di aspettativa per motivi di salute.

Per gli operai e per l'altro personale che perde la retribuzione dal giorno successivo all'infortunio, la detta indennità è corrisposta a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio stesso.

Art. 13.

Durante il periodo di inabilità l'Amministrazione corrisponde agli infortunati coperti dall'assicurazione, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, anticipazioni a titolo di provvisionale sulle indennità temporanee che saranno liquidate e stabilisce, di volta in volta, la misura di tali anticipazioni ed i periodi di tempo in cui saranno pagate.

Art. 14.

Ricevuto il certificato definitivo, l'Amministrazione comunica all'infortunato la data della cessazione della indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Qualora dette conseguenze siano prevedibili, l'Amministrazione procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado della inabilità permanente del lavoro e comunica allo infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione.

Però l'Amministrazione, quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado d'inabilità permanente, può liquidare una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.

Art. 15.

L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Amministrazione ritenga di non essere obbligata a liquidare indennità, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sulla inesistenza d'inabilità permanente o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Amministrazione, può avanzare domanda al Ministero, per via gerarchica, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione fattagli, indicando i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Amministrazione, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura della rendita che ritiene essergli dovuta, allegando, in ogni caso, alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.

L'Amministrazione disporrà i nuovi accertamenti del caso e nel più breve tempo possibile, ma non più tardi di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicherà le sue decisioni definitive all'interessato.

Art. 16.

In ogni caso di controversia sul diritto all'indennità o alle rendite ovvero sulla natura e sull'entità delle conseguenze dell'infortunio è obbligatorio deferire la risoluzione della controversia stessa ad un Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 60 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Non occorre che l'atto previsto dal citato articolo sia omologato dal Tribunale.

Il Collegio arbitrale medico si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato nella cui circoscrizione è compreso il luogo dell'infortunio, salvo che le parti stabiliscano di accordo di costituire il Collegio in altra sede ritenuta più opportuna.

Art. 17.

La liquidazione amministrativa delle indennità e delle rendite, anche nel caso previsto dall'art. 23 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, dev'essere esaurita nel termine di giorni 180 da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione.

Nei casi di morte la liquidazione è sospesa fino a che i superstiti non abbiano comunicato all'Amministrazione gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto.

Art. 18.

E' di competenza del direttore generale approvare caso per caso la liquidazione e disporre il pagamento delle indennità e delle rendite relative all'infortunio.

Art. 19.

Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio, le Direzioni sospendono agli operai ed al personale giornaliero e fuori ruolo il pagamento della retribuzione.

Tale pagamento viene però continuato ai portalettere rurali ed agli agenti con obbligazione personale, quando provvedano ad assicurare il servizio con i propri sostituti.

Art. 20.

Quando le assenze del personale di ruolo e di quello con contratto a termine sono determinate da infortuni coperti dalla assicurazione, ai sensi del presente decreto, è di competenza del direttore generale accordare un congedo speciale nella misura massima di 120 giorni, anche se il personale stesso non abbia usufruito, nell'anno solare, in tutto o in parte, del congedo e delle assenze consentite per malattie comuni.

Durante il congedo speciale viene corrisposto anche il supplemento di servizio attivo.

Art. 21.

E' in facoltà del direttore generale di accordare il congedo speciale di cui al precedente art. 20 anche al personale di ruolo e con contratto a termine, non coperto dall'assicurazione, nei casi d'infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, numero 1765, e rientri nella sfera di un servizio comandato.

E' considerato in servizio comandato il personale che ha operato dietro ordine espresso od anche spontaneamente in forza di doveri che gli derivano dalle attribuzioni del proprio ufficio.

Art. 22.

Il presente decreto ha vigore dal 1° aprile 1937.

Restano ferme le norme relative alla denunzia dei danni arrecati alle persone di terzi da agenti dell'Amministrazione di cui al paragrafo VI del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e quelle contenute nei paragrafi da I a IV dello stesso decreto-legge per la parte concernente le malattie comuni o dipendenti da cause di servizio.

Le altre disposizioni riguardanti il trattamento al personale dipendente, nei casi d'infortunio in servizio, contenute nel succitato Regio decreto-legge s'intendono abrogate a partire dal 1° aprile 1937, restando in vigore solo per gli infortuni avvenuti fino al 31 marzo 1937.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 giugno 1938-XVI, n. 1276.

Devoluzione a favore della Confederazione fascista degli industriali del patrimonio risultante dalla liquidazione dell'Associazione nazionale fascista degli industriali cotonieri.

N. 1276. R. decreto 21 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene devoluto alla Confederazione fascista degli industriali il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dell'Associazione nazionale fascista degli industriali cotonieri.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 giugno 1938-XVI, n. 1277.

Autorizzazione alla Regia università di Palermo ad accettare la cessione di un fondo.

N. 1277. R. decreto 21 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Palermo viene autorizzata ad accettare la cessione di un fondo sito in Palermo, alla contrada Feliciuzza, fatta in suo favore dall'Amministrazione dell'Ospedale civico e Benefratelli di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 giugno 1938-XVI, n. 1278.

Erezione in ente morale dell'Accademia degli Euteleti, con sede in San Miniato.

N. 1278. R. decreto 21 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia degli Euteleti, con sede in San Miniato, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1279.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 1279. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile, sito in Pallanzeno di Piedimulera (Novara), disposta a suo favore dai soci del locale Circolo operaio, con rogito 1° agosto 1936-XIV del notaio dott. Giovanni Biaconà di Ornavasso.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.

Approvazione del piano di riparto attivo proposto dal Sindacato Infortuni Industrie Automezzi in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1933 con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato Infortuni Industrie Automezzi con sede in Torino;

Veduto il decreto Ministeriale 15 maggio 1934-XII, con cui fu approvato il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato predetto;

Ritenuto che, in base alle risultanze della gestione liquidatrice al 31 marzo 1938, il liquidatore, con relazioni in data 22 aprile e 12 luglio 1938, ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare a favore dei soci un riparto delle emergenze attive nella complessiva somma di L. 849.807,50, eseguendo la ripartizione in deroga alle norme statutarie, e cioè nella misura del 35% (trentacinque per cento) sui premi versati dai soci al Sindacato per l'assicurazione infortuni del primo semestre 1933;

Considerato che non è possibile applicare i criteri di riparto attivo previsti dall'art. 41 dello statuto dell'Ente, poichè gli archivi del Sindacato sono andati distrutti in seguito ad un incendio avvenuto nel dicembre 1922, e ad un allagamento verificatosi il 15 luglio 1932 e che, d'altra parte, il sistema di reparto proposto non si distacca dai principî della mutualità;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516:

1) E' approvato il piano di reparto attivo per la somma di L. 849.807,50 proposto con la relazione 22 aprile 1938, dalla liquidazione del Sindacato Infortuni Industrie Automezzi con sede in Torino, in conformità delle risultanze della gestione liquidatrice al 31 marzo 1938;

2) In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 41 dello statuto del Sindacato, approvato con decreto Ministeriale 10 dicembre 1928-VII, il liquidatore è autorizzato ad effettuare il riparto stesso col sistema proposto nella su indicata relazione 22 aprile 1938, e cioè nella misura del 35% sui premi versati dai soci al Sindacato per l'assicurazione infortuni del primo semestre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI

(3208)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1938-XVI.
Scioglimento e liquidazione della Carovana dei facchini della dogana di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 35 del R. decreto 4 dicembre 1864, n. 2046;
Visto l'attuale situazione della Carovana dei facchini doganali di Messina, in rapporto alle esigenze del servizio e alle particolari condizioni di detta dogana;
Ritenuta la necessità di procedere alla liquidazione dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La Carovana dei facchini della dogana di Messina è sciolta e posta in liquidazione.
Decadono dalle rispettive cariche il console e i graduati della Carovana stessa.

Art. 2.

Al servizio di facchinaggio della disciolta Carovana si provvederà ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 19 marzo 1934-XII, concernente il passaggio del personale e dei servizi delle Carovane di facchini doganali alle Compagnie portuali, e con l'osservanza delle norme che saranno stabilite di comune accordo dalle Amministrazioni interessate.
Tuttavia non potranno far passaggio nei lavoratori permanenti del porto i facchini doganali che, all'atto del trasferimento dei servizi e del personale alle Compagnie portuali, non siano riconosciuti fisicamente idonei in base a visita medica fiscale.

Art. 3.

Per la liquidazione di cui al precedente articolo 1 del presente decreto è nominato il signor Fanizza Nicola, ricevitore capo della dogana di Messina, con l'incarico di provvedere, nel minor tempo possibile:
1) alla liquidazione dell'attivo della disciolta carovana;
2) alla formazione del progetto di riparto fra i vari creditori, tenendo conto delle eventuali ragioni di privilegio.

Art. 4.

A cura del liquidatore, il progetto di riparto resterà depositato presso la locale Intendenza di finanza per quindici giorni, previo avviso da pubblicarsi nell'albo di detta Intendenza e da comunicarsi a tutti i creditori, ammessi, con privilegio o senza, e agli altri interessati che abbiano affacciato ragioni di credito, pure essendo stati esclusi dal riparto.
Gli interessati dovranno depositare le loro opposizioni e osservazioni sul detto riparto alla stessa Intendenza di finanza.
Questa, decorso il termine del deposito, rimetterà il riparto stesso con le relative osservazioni, al Ministero delle finanze, che deciderà inappellabilmente.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

(3237)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1938-XVI.
Determinazione per il 1938 della quota percentuale d'aumento sui contributi sindacali destinata all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, che proroga sino al 31 dicembre 1937 il R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1579, sul finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Decreta:

La misura dei contributi sindacali obbligatori disciplinati dal R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e dal R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, è aumentata per l'anno 1938 dell'1,75 %.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI

(3226)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1938-XVI.
Determinazione sulle misure dei contributi sindacali per l'anno 1938.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484;

Decreta:

Art. 1.

In dipendenza della riduzione della quota per la tessera sindacale a L. 1 e dell'abolizione dei contributi suppletivi, la misura dei contributi sindacali, prevista dal R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, a carico delle categorie sottoindicate, è stabilita per l'anno 1938 come negli articoli seguenti.

Art. 2.

Contributi dei professionisti ed artisti.

(Art. 31, R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484).

Il contributo dei professionisti e degli artisti è stabilito nella misura dell'1,50 % del reddito netto accertato, in dipendenza della loro attività, ai fini dell'applicazione del-

l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, con un limite massimo di L. 700 ed uno minimo di L. 50.

Il contributo dei professionisti e degli artisti non iscritti nei ruoli della predetta imposta è stabilito nella misura di L. 40.

Art. 3.

Contributi dei dirigenti ed impiegati di aziende agricole.

(Art. 34, R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484).

Il contributo dei dirigenti di azienda agricola è stabilito nella misura di L. 35.

Il contributo degli impiegati di azienda agricola è stabilito nella misura di L. 25 per gli impiegati con funzioni di concetto e di L. 15 per gli impiegati con funzioni d'ordine.

Art. 4.

Contributi dei coloni e mezzadri

(Art. 35, R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484).

Il contributo dei coloni e mezzadri è stabilito nella misura del 3,50 % del reddito netto loro accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi agrari.

Art. 5.

Contributi dovuti dagli agricoltori conduttori (proprietari ed affittuari) per conto dei dipendenti salariati e braccianti.

(Articoli 36 e 65, 4° comma, lettera *b*), del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484 - Decreto Ministeriale 12 luglio 1937).

Il contributo da applicarsi per conto dei salariati e braccianti, agli agricoltori indicati all'art. 36, 1° comma, lettera *a*), del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, è stabilito:

a) per i proprietari (esclusi i proprietari di terreni dati a mezzadria o a colonia) nelle quote dell'1,80 % o del 3,50 % del reddito netto loro accertato ai fini dell'imposta sui redditi agrari a seconda che il reddito stesso sia non superiore o superiore ad un minimo che per le singole province resta fissato in misura eguale a quella indicata nell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 luglio 1937;

b) per gli affittuari nelle quote dell'1,75 % o del 3,50 % del reddito netto loro accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, a seconda che il reddito stesso sia non superiore o superiore alle L. 2500.

Gli agricoltori trattengono all'atto della corresponsione della retribuzione, il contributo da loro anticipato per conto dei dipendenti salariati e braccianti in ragione di L. 0,10 per ogni giornata di retribuzione.

I minimi dei redditi che per le cennate categorie di agricoltori conduttori (proprietari ed affittuari) accertati ai fini delle imposte erariali, danno luogo all'esonero dal pagamento del suddetto contributo per conto dei dipendenti salariati e braccianti, restano fissati in misura eguale a quella indicata nell'art. 1 del R. decreto 12 luglio 1937.

Art. 6.

Contributi degli industriali.

(Art. 37 ed allegato *A* del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484).

Il contributo degli industriali è stabilito nelle seguenti misure:

a) L. 16 mensili per ogni dirigente;

b) L. 0,52 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta ai dipendenti.

Il contributo degli armatori di velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda è stabilito sulla base delle tabelle convenzionali di armamento e delle quote indicate nell'allegato *A* del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, qualunque sia il numero di coloro che sono effettivamente imbarcati.

Il contributo degli armatori di velieri e motovelieri oltre le 500 tonnellate di stazza lorda, è stabilito sulla base delle retribuzioni medie determinate, come nella seguente tabella:

	Transatlantici sovvenzionati maggiori e utili	Sovvenzionati minori, armamento libero a propulsione meccanica	Armamento di navi a vela, superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda	Rimorchiatori di alto mare, rimorchiatori di uso locale, draghe e piro-barche
Dirigenti:				
Direttori tecnici e amministrativi	326	228	—	—
Capi di ufficio o di servizio con funzioni direttive, institori e impiegati muniti di procura	300	196	—	—
Comandanti	294	196	157	117
Stato Maggiore:				
Direttori di macchina	294	196	157	117
Primi ufficiali, ufficiali medici e primi commissari	176	157	78	—
Secondi ufficiali, secondi commissari e ufficiali R. T. di 1ª categoria	163	137	78	—
Terzi ufficiali, terzi commissari o ufficiali R. T. di 2ª categoria	144	117	78	—
Allievi	52	52	—	—
Bassa forza:				
Sottufficiali	98	98	59	59
Comuni	78	78	49	49
Giovanotti, garzoni e piccoli	49	49	23	23
R. T., montatori e motoristi a terra	—	78	—	—
Personale amministrativo (non compreso fra i dirigenti):				
Capi-ufficio	196	176	117	117
Sotto capi-ufficio	156	137	85	85
Applicati	137	117	65	65
Fattorini	78	58	31	31

Palombari 98
Guide 78

Art. 7.

Contributi dei dirigenti di aziende industriali.

(Art. 38 del R. decreto 25 gennaio 1938, n. 484).

Il contributo dei dirigenti di aziende industriali e dei lavoratori dell'industria è stabilito nelle seguenti misure:

a) L. 16 mensili per i dirigenti;

b) L. 0,52 per ogni cento lire di retribuzione per tutti i lavoratori.

Il contributo a carico dei dirigenti non potrà essere superiore a L. 10 mensili per i comandanti di rimorchiatori, draghe e pirobarche.

Il contributo dei lavoratori addetti a velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda è stabilito nella misura indicata per ciascuna categoria dell'allegato *A* del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484.

Il contributo dei lavoratori addetti a velieri e motovelieri oltre le 500 tonnellate di stazza lorda è stabilito nella misura indicata nella tabella riportata nel precedente art. 6.

Art. 8.

Contributi dei proprietari di fabbricati.

(Articoli 42 e 43 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484).

Il contributo dei proprietari di fabbricati è stabilito nella misura di L. 0,22 per cento del reddito imponibile iscritto nei ruoli ai fini dell'applicazione dell'imposta sui fabbricati con un minimo di L. 0,50.

Nella stessa misura è stabilito il contributo per i proprietari di fabbricati temporaneamente esenti dall'imposta sui fabbricati.

Art. 9.

Contributi degli industriali dello spettacolo e dei dipendenti prestatori d'opera.

(Art. 45 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484).

Il contributo degli industriali dello spettacolo è stabilito in L. 0,52 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta ai prestatori d'opera.

Il contributo dei prestatori d'opera è stabilito in L. 0,52 per ogni cento lire di retribuzione.

Art. 10.

Contributi dovuti dagli artigiani per conto dei lavoratori dipendenti.

(Art. 47, comma 2°, del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484).

Il contributo dovuto dagli artigiani per conto dei lavoratori dipendenti è stabilito nelle seguenti misure:

dipendenti da artigiani che operano in Comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti:

L. 8 per ogni lavoratore;

L. 10 per ogni lavoratore dipendente da barbiere o parrucchiere;

dipendenti da artigiani che operano in Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti:

L. 12 per ogni lavoratore;

L. 15 per ogni lavoratore dipendente da barbiere o parrucchiere.

Art. 11.

Contributi dei commercianti.

(Art. 49 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484).

Il contributo dei commercianti, accettuati i venditori ambulanti, è stabilito mediante applicazione delle seguenti aliquote al reddito netto accertato nelle categorie *B* e *C*-1 in dipendenza della propria attività commerciale, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile:

L. 20 per i redditi fino a L. 2000;

L. 51 per i redditi da L. 2001 a L. 4000;

L. 60 per i redditi da L. 4001 a L. 5000;

L. 1,50 per ogni cento lire o frazione di cento lire per i redditi da L. 5001 a 25.000;

L. 2 per ogni cento lire o frazione di cento lire per i redditi da L. 25.001 a L. 100.000;

L. 2500 per i redditi superiori a L. 100.000.

Dall'ammontare del contributo va detratto l'importo degli interessi delle cauzioni depositate a termine del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e del decreto del Ministro per le finanze del 21 dicembre 1926.

Il contributo dei commercianti non iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di r. m., perchè possessori di reddito inferiore al minimo tassabile, è stabilito in misura non superiore alle L. 20.

A carico delle imprese commerciali con dipendenti è stabilito, indipendentemente dal contributo dovuto a norma dei precedenti commi, un contributo nella misura di L. 0,40 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta ai dipendenti lavoratori con un limite massimo di L. 5000.

Il contributo dei venditori ambulanti è stabilito per ciascuna provincia e per singole categorie dal Prefetto, maggiorando le misure adottate per l'anno 1937 del 75 %. La misura del contributo non può essere superiore alle L. 26 e non inferiore alle L. 8,50.

Art. 12.

Contributi dei dirigenti di aziende commerciali.

(Art. 50 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484).

Il contributo dei dirigenti di aziende commerciali è stabilito nella misura di L. 16 mensili.

Art. 13.

Contributi dei lavoratori del commercio.

(Articoli 32 e 51 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484).

Il contributo dei lavoratori del commercio è stabilito nella misura di L. 0,85 per ogni cento lire di retribuzione.

Art. 14.

Contributi dovuti per conto proprio e per conto dei componenti l'equipaggio dei proprietari di barche.

(Art. 57 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484).

Il contributo dei proprietari di barche è stabilito nella misura di L. 6,50.

Il contributo dovuto dai detti proprietari per conto di ogni componente l'equipaggio, è stabilito in L. 4,50.

Art. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI

(3224)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale della provincia di Venezia;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Venezia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Fossalta di Portogruaro (Venezia), della estensione di ettari 412 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada Peraruto e canale Taglio dal paese di Alvisopoli fino al congiungimento del canale stesso con la Fossa Nuova;

Fossa Nuova fino al Castello di Guardia; Roggia Vidimana, dal Castello di Guardia, fino al congiungimento col fosso Vicinale; fosso Vicinale fino a Casa Nuova; strada consorziale e canale di nuova costruzione, da Casa Nuova a Case Bianche;

strada statale n. 14 Venezia Giulia, da Case Bianche ad Alvisopoli.

La Commissione venatoria provinciale di Venezia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

(3210)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 6 agosto 1938-XVI all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1112, concernente l'aumento del contingente dei tappeti annodati prodotti nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia nel Regno.

(3238)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 22 agosto 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 16 giugno 1938-XVI, n. 1113, recante autorizzazione della spesa di L. 5.000.000 quale concorso dello Stato nella sistemazione edilizia della Regia università di Trieste.

(3247)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 22 agosto 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 16 giugno 1938-XVI, n. 970, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 16.000.000 per provvedere al completamento delle opere di sistemazione del porto di Marina di Carrara.

(3248)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 22 agosto 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 16 giugno 1938-XVI, n. 1111, riguardante la concessione del contributo statale nella spesa di costruzione delle opere per la regolazione del Lago di Garda.

(3249)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rettifica al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Con sentenza del 27 aprile 1937-XV del Tribunale di Forlì, trascritta nei registri di nascita del comune di Rimini, venne disposta la rettificazione dell'atto di nascita del dott. Ghiglioni Giovanni Edoardo, revisore ufficiale dei conti, nominato con decreto 22 marzo 1938-XVI del Ministero per la grazia e giustizia.

In forza di tale sentenza ove è scritto *Ghiglione Giovanni Edoardo* deve invece leggersi ed intendersi *Ghiglione Edoardo Giovanni*.

(3272)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 21 luglio 1938-XVI. è stato concesso l'exequatur al signor Clemente Busi Cucoli, console onorario del Cile a Firenze.

(3212)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico.

Diffide per smarrimento di quietanze.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 146.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 966140 (serie III) di L. 116, rilasciata l'11 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Terni per il versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Barbaresi Cesira fu Ferdinando e Fabrizi Filippo fu Paolo sull'articolo di ruolo n. 126, con delega al detto Fabrizi Filippo per il ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Terni l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 147.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 372230 (serie I) di L. 133,30, rilasciata il 14 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Caltanissetta per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Costa Liboria ed altri sull'art. 324 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Cimino Michele fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 148.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 167470 (serie III) di lire 3300, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Ittiri (Sassari) pel pagamento a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-

legge 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta « Mulas Pinna Giuseppe e Angelina di Luigi in tutela del padre » sull'art. 217 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Mulas Luigi fu Giuseppe-Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Sassari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 149.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 874862 (serie 3ª) di L. 100, rilasciata il 2 novembre 1937 dall'Esattoria comunale di Calatafimi (Trapani) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Di Giovanni Giuseppe fu Gaetano » sull'art. 401 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Di Giovanni Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effeti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 150.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 678760 (serie I) di L. 135 e 152105 (serie III) di L. 665, rilasciate rispettivamente il 12 e 30 marzo 1937 della Esattoria comunale di Gambolò (Pavia) pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta « Bianchi Luigi fu Giuseppe detto Alegrin » sull'art. 71 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Bianchi Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 151.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 890903 (serie I) di L. 116,75, rilasciata il 16 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Taranto pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta « Millarte Giuseppe di Angelo e fu Conte Elisabetta per 1/2 e Masenilfo Anna Teresa, Rosina, Nicola, Rosaria, Maria e Giuseppe di Pasquale » sull'art. 2561 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Millarte Giuseppe di Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 152.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 392120 (Serie I) di L. 900, rilasciata il 26 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Calatafini (Trapani) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Stabile Francesco fu Filippo da Alcamo » sull'art. 1107 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Stabile Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 153.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 392119 (serie I) di L. 1000, rilasciata il 26 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Calatafini (Trapani) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Stabile Antonino fu Filippo di Alcamo » sull'art. 1103 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Stabile Antonino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 154

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 523832 (serie V) di L. 150, rilasciata l'11 giugno 1937, dall'Esattoria consorziale di Gorizia pel pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Hoban Giuseppe di Antonio » sull'articolo 417 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Lutman Benedetto fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Gorizia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 155.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 652756 (serie I) di L. 917, n. 652813 (serie I) di L. 916,60, n. 910614 (serie II) di L. 916,60, n. 755822 (serie III) di L. 916,60, n. 501593 (serie V) di L 916,60 e n. 501670 (serie V) di L. 916,60, rilasciate dall'Esattoria comunale di Medole rispettivamente il 26 marzo, 15 aprile, 20 giugno, 13 agosto, 20 ottobre e 16 dicembre 1937 per il versamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Bossoni cav. Vittorio fu G. Battista sull'art. 41 ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Bossoni cav. Vittorio fu G. Battista pel ritiro dei titoli definitivi.

A' termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provincial di Mantova le attestazioni che terranno le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 155-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 652241 (serie I) di L. 320, n. 652291 (serie I) di L. 316, n. 910266 (serie II) di L. 316, n. 910357 (serie II) di L. 316, n. 755540 (serie III) di L. 316 e n. 500461 (serie V) di L. 316, rilasciate dall'Esattoria comunale di Castiglione delle Stiviere rispettivamente il 22 marzo, 15 aprile, 17

giugno, 12 agosto, 14 ottobre e 14 dicembre 1937 per il versamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Bossoni Maria, Agostina e Caterina di Vittorio sull'art. 91 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Bossoni cav. Vittorio fu G. Battista pel ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova le attestazioni che terranno le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 156.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 551918 (serie I) e 286818 (serie V) rispettivamente di L. 135 e 133, rilasciate il 30 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria consorziale di Castelfranco Veneto (Treviso) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Parisotti Mario, Romano, Anna, Salvina, Maria Genoveffa e Cecilia in Pauletti fu Giovanni, Marchioretti Angela fu Paolo vedova Parisotti (proprietari) e Marchioretti Angelo predetta e Parisotti Anna Sabina Maria e Genoveffa fu Giovanni (usufruttuari in parte) sull'art. 352 del ruolo terreni del comune di Riese.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti al denunziante Parisotti Romano fu Giovanni delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 157.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 749416 (II serie) di L. 416,65, rilasciata il 21 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di S. Roberto (Reggio Calabria) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Belmusto germani Antonio, Pietro, Caterina e Maria fu Francesco e madre Lucisano Palma usufruttuaria 1/5 » sull'art. 6 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Belmusto Antonio fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Reggio Calabria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 158.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 611935 (serie I) di L. 1300, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pollenza (Macerata) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Ranieri Giuseppe di Pietro » sull'art. 252 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Ranieri Dalio di Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Macerata l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 158-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 611934 (serie I) di L. 2300, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pollenza (Macerata) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Ranieri Dalio ed Angelo di Giuseppe proprietari intero ed usufruttuari di 9/10 e Ranieri don Benedetto fu Pietro usufruttuario 1/10 » sull'art. 251 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Ranieri Dalio di Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalle data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Macerata l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 159.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 785922 (VI serie) di L. 350, rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Avellino per il versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Damiano Giuseppe ed altri sull'art. 163 del ruolo terreni del detto Comune, con delega a Graziano Giuseppe fu Carmine pe' ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 160.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 27943 (serie VI) di L. 116,65, rilasciata il 18 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Arezzo pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Salvi Pietro fu Giovanni » sull'art. 1603 fabbricati di detto Comune, con delega a Scoscini Angiola fu Valerio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 161.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 172474 (serie I) di L. 350, rilasciata il 19 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di S. Gregorio (Catania) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Sciuto Salvatore fu Giuseppe » sull'art. 81 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Sciuto Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 162.**

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 90051 e 91122 (serie II), rispettivamente di L. 200 e 1000, rilasciate il 15 e 29 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Livorno pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Doeinch Maria fu Bernardo in Woodfin » sull'art. 2095 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Casali Sirio fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 163.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 391993 (serie I) di L. 520, rilasciata il 25 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Calatafimi (Trapani) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Rindello Ignazio di Rosario » sull'art. 982 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Rindello Vito fu Ignazio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 164.**

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 544819, 614136 (I serie), 566780 e 567744 (IV serie) dell'importo la prima di L. 220 e le altre di L. 216 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 29 aprile, 1° luglio e 30 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Treviso pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zorzi Erminio di Fortunato sull'art. 2323 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Zorzi Erminio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 165.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 090580 (serie V) di L. 250, rilasciata il 18 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di San Sostene (Catanzaro) pel pagamento della 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gregoraci Antonio fu Carlo Cesare sull'art. 31 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Corapi Luigi di Nicola, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 166.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 898513 (serie I) di L. 117 rilasciata il 27 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Carbonara (Bari) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Partipilo Michele fu Luigi sull'art. 167 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Partipilo Michele fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 167.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 591689 (serie VII) di L. 200, rilasciata il 14 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Augusta (Siracusa) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Amara Domenico fu Filippo sull'art. 8 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega ad Amara Giuseppina di Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 168.**

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 220703 (serie III) di L. 340,05 e n. 220704 (serie III) di L. 60, rilasciate rispettivamente il 22 luglio e il 1° agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Pago Veiano pel pagamento delle rate 1ª, 2ª e 3ª, e per differenza sulle rate stesse della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Polvere Gelsomina fu Donato sull'art. 95 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Polvere Gelsomina fu Donato per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 169.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 870376 (serie III) di L. 666,65, rilasciata il 28 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Partanna (Trapani) pel pagamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Russo Antonino e Filippo fu Antonino » sull'art. 1027 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Restivo Giuseppe di Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 170.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 882864 (serie I) di L. 50 rilasciata il 5 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Nardò (Lecce) pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siciliano Luigi fu Salvatore sull'art. 1024 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Siciliano Luigi fu Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 171.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 599871 e 600063 (serie I), dell'importo ciascuna di L. 100, rilasciate rispettivamente il 17 marzo e 17 aprile 1937 dalla Esattoria comunale di Chiaravalle (Ancona) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Di Marco Riccardo fu Rocco » sull'art. 274 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Di Marco Riccardo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 172.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 619144 (I serie) di L. 183,50 rilasciata in data 19 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Ascoli Piceno, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leoni Adriano fu Dionisio sull'art. 452 del ruolo terreni di detto Comune.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Leoni Adriano fu Dionisio, all'uopo delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 173.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 290963 (serie III) di L. 283,30, rilasciata il 17 giugno 1937 dalla Esattoria comunale di Mulazzo (Massa) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Buttini avv. Ulrico fu Ernesto Pontremoli » sull'art. 56 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Buttini Ulrico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Massa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 174.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 341490 (serie III) di L. 183,30 rilasciata in data 10 ottobre 1937 dalla Esattoria comunale di Velletri (Roma) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Petrella Italia fu Lorenzo e Marconi Giovanni di Gaspare sull'articolo 785 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Petrella Italia fu Lorenzo e Marconi Giovanni di Gaspare per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 175.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 315728 (serie II) di L. 670 rilasciata il 29 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Tarquinia (Viterbo) pel pagamento di parte della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla Cassa di risparmio di Civitavecchia (Agenzia di Tarquinia) sull'art. 12 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega alla stessa Cassa di risparmio di Civitavecchia (Agenzia di Tarquinia) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Viterbo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 176.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie I) n. 446900, dell'importo di L. 800, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Petralia Sottana per versamento dell'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (Immobiliare) di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gagliardotto Giuseppe di Stefano, per l'art. 289, ruolo terreni, comune di Petralia Sottana, con delega allo stesso Gagliardotto Giuseppe fu Stefano per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 177.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 850923 (II serie) di L. 800 rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Mogliano (Treviso) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fiorentin Antonio fu Valentino sull'art. 49 del ruolo fabbricati del comune di Preganziol con delega a Fiorentin Antonio fu Valentino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 178.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 949735 di L. 940, rilasciata il 24 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Trani (Bari), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pinna Ugo fu Giacinto, sugli articoli 1616 (ruolo terreni) e 1364 (fabbricati) di detto Comune, con delega a Mongelli Giacinto fu Nicola per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 179.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 57913, 57925, 57939, 57949, 57962 e 57967 (serie II) di L. 116,70 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 24 marzo, 19 aprile, 18 giugno, 16 agosto, 19 ottobre e 14 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Cicerale (Salerno) pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siano Michele fu Germano e figlio Giuseppe sull'art. 86/897 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Siano Alfonso di Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 180.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 129782 (serie II) di L. 220 rilasciata il 12 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pistoia pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, per l'art. 1341 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Langianni Antonio fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia la attestazione che terrà le veci, a tutti gli effetti, della quietanza suddetta.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 182.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato dell'ex cons. 5 per cento n. 19080 di annue L. 20, intestato a Coletta Vincenzina, Antonio, Luigi, Roberto, Amelia e Benedetto di Ernesto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Cervaro (Caserta).

Essendo tale certificato mancante della metà del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 9 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 183.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 per cento n. 402568 di L. 35 intestato a Belluzzi Benedetta fu Secondo vedova Di Petracchi Agostino, domiciliata in Susa (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di comparti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 9 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 184.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 21, scaduta il 1° luglio 1937, di L. 38,50, relativa al certificato n. 838862 del Consolidato 3,50 per cento (1906) intestata all'Ospizio maschile di San Giuseppe in Drovero (Cuneo).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, verrà provveduto al pagamento della predetta ricevuta mediante quietanza della signora Meinero Rita fu Francesco in Corino, quale tesoriere dell'Ente suddetto.

Roma, addì 9 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 185.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 179114 (serie I) di L. 536 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Giarre (Catania) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla Ditta « Nucifora Isidoro fu Salvatore e Cutuli Maria fu Sebastiano, coniugi » sull'art. 436 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Nucifora Isidoro fu Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 186.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie II) n. 130679 dell'importo di L. 1000, rilasciata il 27 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pistoia pel versamento, in unica soluzione, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Signorini Annina, Ugo ed altri, per l'art. 1648 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Signorini Giuseppe fu Cesare.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pistoia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso 187.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 540305 (serie I) di L. 250 rilasciata il 30 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Merano pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Alber Giovanni » sull'art. 4 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, sede di Merano, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 188

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 153462 (serie I) di L. 100 rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Biella pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1937, n. 1743, dovuta dalla ditta « Antoniotti Stefano fu Carlo », sull'art. 57 del ruolo fabbricati del comune di Prolungo, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, sede di Biella, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 189.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 264528 (serie I) di L. 700, rilasciata il 20 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Nicastro (Catanzaro) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Ventura Vittorio di Eugenio », sull'art. 627 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Ventura Vittorio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sempre che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 190.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 82314? (serie V) di L. 800, rilasciata il 18 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Palermo pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sabatini Rosa fu Pier Lorenzo, sull'art. 17030 del ruolo fabbricati con delega a Sabatini Rosa fu Pier Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 191.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 937778 dell'importo di L. 166, rilasciata il 22 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Bitetto, pel versamento della seconda rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (immobiliare) di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Scoppetta Saverio fu Domenico, per l'art. 675 ruolo terreno comune di Bitetto, con delega per il ritiro dei titoli definitivi al portatore a Fazio Giuseppe di Michele.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 192.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie IV) n. 834585 dell'importo di L. 83,30, rilasciata il 27 ottobre 1937 dalla Esattoria comunale di Turate, per versamento della quinta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento Immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Alberio Giuseppa fu Giovanni, usufruttuaria e Banfi Domenico, Felice, Natale, Angelo e Pierina fu Carlo per l'art. 9 del ruolo terreni del comune di Turate, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Banfi Domenico fu Carlo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Como, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 193.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 626965 (serie I) di L. 100, rilasciata il 18 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Grottammare (Ascoli Piceno), pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Brandi Francesco fu Pietro e fratello Emidio » sull'art. 22 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Pulcini Maria fu Emidio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 194.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 376566 (serie I) e 80579 (serie III), dell'importo ciascuna di L. 133,30, rilasciate rispettivamente il 26 giugno e 31 agosto 1937 dalla Esattoria comunale di Calascibetta (Enna) pel pagamento delle terza e quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Giarratana Giuseppe fu Angelo » sull'art. 150 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Scillia Giuseppe fu Mariano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Enna le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 195.

E' stata denunziata la sottrazione della quietanza n. 233013 (serie I) di L. 433,50, rilasciata il 10 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di La Spezia per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Bruschetti Cesare fu Gio Batta » sull'art. 961 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Bruschetti Cesare per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di La Spezia l'attestazione che terrà le veci della quietanza sottratta, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 196.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 160342 (serie II) di L. 100, rilasciata il 12 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Firenze pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Corsini Tosca di Pio » sull'art. 5729 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al Monte dei Paschi di Siena, sede di Napoli, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1743, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 197.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 777340 (serie IV) di L. 83, rilasciata il 17 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Ferrara pel pagamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Turati Alessandro fu Ambrogio sull'art. 1630 del ruolo terreni con delega a Turati Alessandro fu Ambrogio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 198.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 41601 (serie III) di L. 133,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Sansevero (Foggia), per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « De Girolamo Giuseppina fu Nazario usufruttuaria e Cota Felice di Michele proprietario » sull'art. 519 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Cota Felice di Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che. trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Foggia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 199.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 272997 (serie II), 273612 (serie II) e 320766 (serie VI), di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 25 marzo, 28 aprile e 30 giugno 1937-XV dall'Esattoria comunale di Chieti pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tonelli Gemma di Alessandro sull'art. 965 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Tonelli Gemma di Alessandro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 200.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 748841 (serie III) di L. 266,65 rilasciata il 29 giugno 1937-XV dall'Esattoria comunale di Petriolo (Macerata) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 3 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Salvucci Domenico fu Luigi sull'art. 83 del ruolo terreni, con delega a Salvucci Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Macerata l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 201.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 238862 (serie III) di L. 466,60, rilasciata il 2 novembre 1937-XVI dall'Esattoria comunale di Siano (Salerno) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta « Nardi Sabato fu Sabato », sull'art. 175 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Nardi Sabato per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 202.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie VI) n. 40621 dell'importo di L. 166,66 rilasciata il 12 ottobre 1937-XV, dall'Esattoria comunale di Livorno per versamento della quinta e sesta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (Immobiliare) di cui al R. decreto 5 ottobre 1936-XIV, dovuta dalla ditta Persico Amato fu Luigi iscritta all'art. 4585 del ruolo fabbricati, comune di Livorno, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del detto Prestito allo stesso Persico Amato fu Luigi.

A norma e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Livorno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 203.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 751523 (serie V) di L. 133,30 rilasciato il 31 agosto 1937-XV dall'Esattoria comunale di Triggiano (Bari) per il pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Ancona Anna di Sebastiano in Di Fronzo sull'art. 32 del ruolo terreni di detto Comune con delega ad Ancona Anna in Di Fronzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 204.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 751524 (serie V) di L. 216,65 rilasciata il 31 agosto 1937-XV dall'Esattoria comunale di Triggiano (Bari) per il pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Fronzo Andrea di Michele sull'art. 210 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Di Fronzo Andrea di Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 205.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 751525 (serie V) di L. 183,30 rilasciata il 10 agosto 1937-XV dall'Esattoria comunale di Triggiano (Bari) pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Guerra Giovanni di Vito sull'art. 299 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Di Fronzo Andrea per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1991)

Diffide per tramutamento di titoli, smarrimenti di certificati e cedole.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 206.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 793120 di rendita consolidato 3,50 % (1906) di L. 105, intestato a Bonfiglio Domenico fu Antonio, domiciliato a S. Vittoria di Libiola, frazione del comune di Sestri Levante (Genova).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio ricevuta di pagamento, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 2 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 207.

E' stata chiesta l'annotazione di vincolo ipotecario sul certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906), n. 425845 di L. 45,50 di rendita annua, intestato all'Ospedale di S. Giovanni Battista in Soave (Verona).

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, sarà dato corso alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 208.

Da persona qualificatasi avente diritto alla nuda proprietà ed usufrutto della rendita del consolidato 3,50 %, n. 177834 di L. 31,50, intestata a Camisotti Ignazio e Marianna moglie di Bonafè Ignazio, figli del fu Giovanni, e Camisotti Giovanni fu Ottorino, minore sotto la patria potestà della madre Bonafè Guglielmina fu Antonio, moglie in seconde nozze di Sperandio Beniamino, tutti eredi indivisi di Camisotti Vincenzo, domiciliato in Ariano (Rovigo), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bonafè Guglielma e, subordinatamente, agli effetti dell'usufrutto sottoposto ad ipoteca a favore della Mensa Vescovile di Adria, è stata offerta all'Erario la rendita stessa e, conseguentemente, è stata annullata sul Gran Libro la corrispondente iscrizione per riduzione del debito ed il relativo certificato d'usufrutto.

Poichè non fu potuto esibire per l'annullamento anche il certificato di nuda proprietà che sarebbe andato disperso, si rende noto che il certificato stesso, tuttora in circolazione, non ha più alcun valore e s'invita l'eventuale possessore a farlo pervenire alla Direzione generale del Debito pubblico per l'annullamento.

Roma, addì 2 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 209.

E' stato presentato per un'operazione di Debito pubblico il certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 230855 di L. 140 intestato a Pedrinola Luigia di Roberto, minore, sotto la patria potestà della madre Gasparoli Carolina fu Luigi, domiciliata in Monza (Milano).

Essendo tale certificato privo del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 208, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 2 giugno 1938 - Anno XVI

(2153) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Media dei cambi e dei titoli

del 22 agosto 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,75
Francia (Franco)	51,90
Svizzera (Franco)	435,50
Argentina (Peso carta)	4,88
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	18,94
Cecoslovacchia (Corona)	65,60
Danimarca (Corona)	4,1405
Norvegia (Corona)	4,6605
Olanda (Fiorino)	10,39
Polonia (Zloty)	358,10
Portogallo (Scudo)	0,8431
Svezia (Corona)	4,7815
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,06
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	72,875
Id. 3,50 % (1902)	70,375
Id. 3,00 % Lordo	51,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,575
Id. Id. 5 % (1936)	92,925
Rendita 5 % (1935)	92,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,40
Id. Id. 5 % - Id. 1941	103 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,125
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,70
Id. Id. 5 % - Id. 1944	99,325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	119310 119311	21 — 91 —	Court *Ferdinando* fu Giovanni, dom. a Chiomonte (Torino).	Court *Camillo-Ferdinando* fu Giovanni-Francesco, dom. a Chiomonte (Torino).
Cons. 3,50 %	194489	70 —	*Giuglar* Giovanni-Battista di Pietro, dom. in Rimini (Forlì).	*Giuglard* Giovanni-Battista di Pietro, dom. in Rimini (Forlì).
P. R. 3,50 %	121638	105 —	Allais Giovanni fu *Simone*, dom. a Ponte Cianale (Cuneo).	Allais Giovanni fu *Giovanni-Simone*, dom. a Ponte Chianale (Cuneo).
Id	121639	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	358214	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	638110 638111	70 — 70 —	Scopesi *Caterina* di *Andrea*, moglie di Francesco Merciari, dom. a Missano fraz. del comune di Castiglione Chiavarese (Genova).	Scopesi *Catterina-Maria* Benedetta di *Lazzaro-Andrea*, moglie di Merciari Francesco Gio-Batta, dom. in Missano fraz. del comune di Castiglione Chiavarese (Genova).
P. R. 3,50 %	159250	105 —	Carena *Clemen* fu Camillo, moglie di Cornaggia Medici Alfonso, dom. in Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Vanzulli Clara fu Antonio, moglie di Mariani Paolo, dom. in Milano.	Carena *Clementina* fu Camillo, moglie di ecc., come contro.
Id.	74562	574 —	Plastino Carmela di *Paolo*, moglie di Massa Giuseppe; con usuf. vit. a favore di Plastino *Paolo* fu Giovanni.	Plastino Carmela di *Francesco-Paolo*, moglie di Massa Giuseppe; con usuf. vit. a favore di Plastino *Francesco-Paolo* fu Giovanni.
Id.	74563	574 —	Plastino Filomena di *Paolo*, moglie di Fusco Onofrio; con usuf. vit. a favore di *Plastino Paolo* fu Giovanni.	Plastino Filomena di *Francesco-Paolo*, moglie di Fusco Onofrio, con usuf. vit. a favore di Plastino *Francesco-Paolo* fu Giovanni.
Id.	359606	280 —	Modesti Marianna ed Elena fu *Umberto*, minori sotto la p. p. della madre Meniconzi Antonia fu Edoardo, ved. Modesti, dom. a Tivoli.	Modesti Marianna ed Elena fu *Mario*, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	835527	1050 —	Somazzi *Lao Paolo* di Erminio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Sesto S. Giovanni (Milano).	Somazzi *Stanislao* di Erminio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	448142	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	290442	147 —	Cova *Ernesta* fu Ercole, nubile, dom. in Vergiate (Milano).	Cova *Cristina-Ernesta*, fu Ercole, nubile, dom. in Vergiate (Milano).
P. R. 3,50 %	503125	808,50	Asilo Infantile « Umberto Principe di Piemonte » in Sala Comacina fraz. di Isola Comacina (Como); vincolato di usufrutto vit. a favore di Prestinari Leonilda fu *Antonio*, ved. Pintore Gavino, dom. a Sala Comacina.	Asilo Infantile « Umberto Principe di Piemonte » in Sala Comacina fraz. di Isola Comacina (Como); vincolato di usufrutto vit. a favore di Prestinari Leonilda fu *Ruggiero*, ved. di Pintore Gavino, dom. a Sala Comacina.
Id.	357250	203 —	Capoano Alfonsina di Vincenzo, moglie di Lidonnici *Pasquale;* vincolato per dote.	Capoano Alfonsina di Vincenzo, moglie di Lidonnici *Salvatore-Pasquale;* vincolato per dote.
Id.	169915	157,50	Ariganello *Nicola* di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Motta Filocastro fraz. del comune di Limbadi (Catanzaro).	Ariganello *Augusto-Nicola* di Domenico, ecc., come contro.
Rendita 5 %	144588	2340 —	Era Bruna, Leda, *Luciana*, Italo, Maria e Augusto fu Vittorio, minore sotto la p. p. della madre Melis *Italina* ved. Era, dom. a Genova.	Era Bruna, Leda, *Luciano*, Italo, Maria e Augusto fu Vittorio, minori sotto la p. p. della madre Melis *Itala*, ved. Era, dom. a Genova.
Id.	144589	470 —	Come sopra, con usufrutto a Melis *Italina* di Attilio ved. Era, dom. a Genova.	Come sopra, con ususfrutto a Melis *Itala* di Attilio, ved. Era, dom. a Genova.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	119899	140 —	De Maria *Antonio* fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Siniscalco Letizia, ved. De Maria Ernesto, dom. a Napoli.	De Maria *Luigi* fu Ernesto, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	514574	140 —	Conti *Ezio* fu Angelo, dom. in Roma.	Conti *Evenzio-Giuseppe-Maria-Angela* fu Angelo, dom. in Roma.
P. R. 3,50 %	505591	1400 —	Capone Ester di Donato, dom. in Montecorvino Pugliano (Salerno).	Capone Ester di Donato, *moglie di Tortello Mario*, dom. in Montecorvino Pugliano (Salerno).
Rendita 5 %	140707	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	108241	119 —	Guzzetti Maria-Valentina fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Piatti *Valentina*, ved. Guzzetti Felice, dom. ad Appiano (Cuneo).	Guzzetti Maria-Valentina fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Piatti *Antonietta* ved. Guzzetti Felice, dom. ad Appiano (Cuneo).
Cons. 3,50 %	639877	175 —	Di Pirro *Luigia* fu Gaetano, ved. di Caruso Erasmo, dom. in Elena (Caserta).	Di Pirro *Maria-Luigia* fu Gaetano, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	334225	21 —	Stammati Gaetano, Vincenzo, Carolina, *Maddalena*, Giuseppe, Luigi, Teresa, Rosalia ed Antonietta fu Gennaro minori sotto la p. p. della madre D'Auria *Maria* di Vincenzo, ved. Stammati Gennaro.	Stammati Gaetano, Vincenzo, Carolina, *Maria-Maddalena*, Giuseppe Luigi, Teresa, Rosalia ed Antonietta fu Gennaro, minori sotto la p. p. della madre D'Auria *Anna-Maria o Anna* di Vincenzo, ved. Stammati Gennaro.
Id.	334226	80,50	Stammati Gaetano, Vincenzo, Carolina, *Maddalena*, Giuseppe, Luigi, Teresa, Rosalia ed Antonietta fu Gennaro, minori sotto la p. p. della madre D'Auria *Maria* di Vincenzo ved. Stammati Gennaro; con usufrutto vit. a favore di D'Auria *Maria* di Vincenzo, vedova Stammati Gennaro.	Stammati Gaetano, Vincenzo, Carolina, *Maria-Maddalena*, Giuseppe, Luigi, Teresa, Rosalia ed Antonietta fu Gennaro, minori sotto la p. p. della madre D'Auria *Anna-Maria o Anna* di Vincenzo, ved. Stammati Gennaro; con usufrutto vit. a favore di D'Auria *Anna-Maria o Anna* di Vincenzo, ved. Stammati Gennaro.
P. N. 5 %	34999	125 —	Saldarini *Anna* fu Valentino, moglie di Sassi Angelo, dom. in Como; vincolato d'usufrutto vital a favore di Noseda Giuseppina fu Filippo, vedova di Saldarini Valentino, dom. in Como.	Saldarini *Teresa-Maria-Giovanna* fu Valentino, moglie di Sassi Angelo, dom. in Como; vincolato d'usufrutto vital. a favore di Noseda Antonia-Giuseppa fu Filippo, ecc., come contro.
Rendita 5 %	32516	900 —	*Nosedu Giuseppina* fu Filippo, moglie di Valentino Saldarini, dom. in Como.	*Noseda Antonia-Giuseppa* fu Filippo, ecc., come contro.
Id.	52093	1655 —	Noseda *Giuseppina* fu Filippo, interdetta sotto la tutela del marito Saldarini Valentino fu Salvatore, dom. in Como.	Noseda *Antonia-Giuseppa* fu Filippo, interdetta, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	81195	735 —	Noseda *Giuseppina* fu Filippo, interdetta sotto la tutela del marito Saldarini Valentino fu Salvatore, dom. in Como.	Noseda *Antonia-Giuseppa* fu Filippo, interdetta, ecc., come contro.
Id.	352090	57,75	Noseda *Giuseppina* fu Filippo, ved. Saldarini Valentino; interdetta sotto la tutela della figlia Saldarini *Anna-Maria* fu Valentino, moglie di Sassi Angelo, dom. in Como.	Noseda *Antonia-Giuseppa* fu Filippo, ved. Saldarini Valentino, interdetta sotto la tutela della figlia Saldarini *Teresa-Maria-Giovanna*, moglie di, ecc., come contro.
Rendita 5 %	119971	250 —	*Comelli Evelina di Gian-Battista*, dom. a Gualzo.	*Comello Avellina-Guglielma* di *Giovanni*, dom. a Gualzo.
Id.	120022	1250 —	*Comelli Lorenza-Giulia-Assunta di Evelina*, minore sotto la tutela legale di *Comelli* Evelina di *Gian-Battista*, dom. a Roma.	*Comello Renza-Assunta-Giulia-Armanda di Avellina Guglielma* minore sotto la tutela legale di *Comello Avellina-Guglielma di Giovanni*, dom. a Roma.
P. R. 3,50 %	239186	350 —	Giordani *Teresa* fu Francesco, dom. in Napoli.	Giordani *Maria-Teresa* fu Francesco, dom. in Napoli.
Id.	239187	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	252258	175 —	Giordani *Teresa* fu Francesco, nubile, dom. in Napoli.	Giordani *Maria-Teresa* fu Francesco, nubile, dom. in Napoli.
Id.	401111	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	490123	1456 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	129540	210 —	De Luca Antonietta di Mauro, moglie di *Mennelli* Carlo, dom. in Afragola (Napoli); con l'usufrutto a favore di De Luca Mauro fu Gennaro.	De Luca Antonietta di Mauro, moglie di *Mennella* Carlo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902) Mista	300	70 —	Mina *Fanni-Clara* di Giuseppe-Camillo, dom. in Cremona.	Mina *Clara-Anna* di Giuseppe Camillo, dom. in Cremona.
Cons. 3,50 %	303516	73,50	Carignani *Carolina* fu Carlo, moglie di De Montemajor Giuseppe, dom. a Napoli.	Carignani *Carlotta* fu Carlo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	124996	448 —	Benzi *Chiarina* fu Giovanni, moglie di Pescetto Govanni-Battista fu Giov. Battista, dom. a Savona. Dotale.	Benzi *Maria-Catterina-Chiarina*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	145402	105 —	Bosetti Giuseppe e Giovanni fu *Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre Guarnerio Angela di Carlo, ved. Bosetti, dom. a Milano.	Bosetti Giuseppe e Giovanni fu *Giulio*, minori, ecc., come contro.
B. T. nov. 5 % (1940) Serie 3ª	1628	100 —	Bombagi Vladimiro fu *Mario*, minore sotto la p. p. della madre *Sabatini* Elisabetta, ved. Bombagi, dom. a Roma.	Bombagi Vladimiro fu *Marino*, minore sotto la p. p. della madre *Sabbatini* Elisabetta, vedova Bombagi, dom. a Roma.
Obb. Fer. 3 %	160	435 —	Moris *Renato* fu Carlo, dom. a Torino.	Moris *Alessandro* fu Carlo, dom. a Torino.
Id.	30459	600 —		
Id.	30476	600 —		
Id.	30479	600 —		
Id.	30480	450 —		
P. R. 3,50 %	411892	1736 —	Carli-Martini Angelo e Flora-Anna di *Carlo*, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Rasariva Carolina fu Angelo, moglie di detto Carli-Martini *Carlo*, dom. in Genova.	Carli-Martini Angelo e Flora-Anna di *Giuseppe-Gian-Carlo*, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Rasariva Carolina fu Angelo, moglie di detto Carli-Martini *Giuseppe-Gian-Carlo*.
Id.	253679	157,50	Boccardo Emilia fu Federico, nubile, dom. in Torino, con usufrutto vit. a favore di Fino *Savina* fu Luigi, moglie di Boccardo Alberto.	Boccardo Emilia fu Federico, nubile, dom. in Torino, con usufrutto vit. a favore di Fino *Adelaide-Maria-Angela-Cristina* fu Luigi, moglie di Boccardo Alberto.
Id.	253680	280 —	Boccardo Rosa fu Federico, con usufrutto come la precedente.	Boccardo Rosa fu Federico, con usufrutto come la precedente.
Id.	402385	122,50	Boccardo Emilia fu Federico, con usufrutto come sopra.	Boccardo Emilia fu Federico, con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	41386	1135 —	Marsengo Onorina fu Francesco, ved. di Stallo Silvio, Stallo Giov. Battista e *Maria-Teresa*, nubile, fu Silvio, tutti eredi indivisi di Stallo Elena fu Silvio, dom. in Torino.	Marsengo Onorina fu Francesco, ved. di Stallo Silvio, Stallo Giov. Battista e *Teresa*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	801557	1494,50		
P. N. 5 %	35220	1000 —		
Cons. 3,50 % (1902)	40214	385 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 %	30497	1000 —	Stallo *Mara-Teresa* fu Silvio, *nubile*, dom. a Torino.	Stallo *Teresa* fu Silvio, *minore sotto la p. p. della madre Marsengo Onorina fu Francesco ved. di Stallo Silvio*, dom. a Torino.
Rendita 5 %	41385	1145 —	Stallo *Maria-Teresa* fu Silvio, minore sotto la p. p. della madre Marsengo Onorina fu Francesco, ved. Stallo, dom. a Torino.	Stallo *Teresa* fu Silvio, minore, ecc., come contro.
Id.	140500	155 —	Di Cosmo Maria-Caterina fu Luigi, moglie di *Baloscio* Francesco, dom. in Andretta (Avellino.	Di Cosmo Maria-Caterina fu Luigi, moglie di *Balascio* Francesco, dom. in Andretta (Avellino).
P. R. 3,50 %	319237	35 —	Caruso *Gina* di *Ugo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cosenza.	Caruso *Luigia-Edvige* di *Ernesto-Ugo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cosenza.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno, come sopra, rettificate.

Roma, 22 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2793)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Galatina (Lecce).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri in data 26 luglio 1938-XVI, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Galatina, società anonima cooperativa con sede in Galatina (Lecce);

Dispone:

I signori Duma prof. Pantaleo fu Abele, Stefanelli Giuseppe di Francesco e Lisi dott. Carmine fu Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Galatina, società anonima cooperativa avente sede in Galatina (Lecce) con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI

AZZOLINI.

(3229)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Programmi per gli esami di concorso per merito distinto e per idoneità per la promozione a primo capotecnico e capo disegnatore tecnico per le costruzioni aeronautiche ed a primo geometra e capo disegnatore tecnico per le costruzioni edili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 5 del R. decreto 20 dicembre 1937, n. 2104;

Decreta:

Sono approvati i seguenti programmi per gli esami di concorso per merito distinto e per quelli di idoneità per la promozione a primo capotecnico, a capo disegnatore tecnico per le costruzioni aeronautiche, a primo geometra, a capo disegnatore tecnico per le costruzioni edili, (grado 9°, gruppo *B*), nei corrispondenti ruoli del personale civile tecnico della Regia aeronautica:

ESAME DI CONCORSO PER MERITO DISTINTO A PRIMO CAPOTECNICO.

Prove scritte.

1. Italiano: Svolgimento di un tema preferibilmente di indole tecnico professionale.

2. Matematica: Risoluzione di uno o più problemi di carattere applicativo aeronautico (sulla base dei programmi dell'insegnamento triennale comune ai corsi specializzati degli Istituti tecnici industriali).

3. Meccanica e tecnologia meccanica: Soluzione di uno o più problemi di carattere applicativo (sulla base dei programmi di insegnamento dei corsi per costruttori aeronautici - radio-tecnici e meccanici elettricisti degli Istituti tecnici industriali).

4. Prova pratica: Compilazione di un ordine di lavoro atto a dimostrare la capacità del candidato ad effettuare o ad avviare all'esecuzione pratica un lavoro attinente una delle seguenti specializzazioni a scelta del candidato stesso (motori, costruzioni aeronautiche, armamento, elettroradiotelegrafia).

La prova sarà corredata da disegno a mano libera atto ad illustrare, con chiarezza ed armonico senso delle proporzioni, le varie viste, sezioni o prospettive dell'elemento di macchina o congegnatura o struttura di cui tratta l'ordine di lavoro redatto dal candidato.

Prova orale.

Nozioni di matematica (sulla base del programma dell'insegnamento triennale comune ai corsi specializzati degli istituti tecnici industriali).

Nozioni di meccanica e tecnologia meccanica, con applicazioni (sulla base dei programmi d'insegnamento dei corsi per costruttori aeronautici, radiotecnici e meccanici elettricisti degli istituti tecnici industriali).

Nozioni di fisica (sulla base del programma d'insegnamento del biennio comune ai corsi specializzati degli Istituti tecnici industriali).

Nozioni di chimica (sulla base dei programmi d'insegnamento dei corsi per costruttori aeronautici, radiotecnici e meccanici elettricisti degli Istituti tecnici indusriali).

Criteri sviluppati dal candidato nella prova pratica, con commento critico e discussione.

Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Nozioni di diritto corporativo.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI IDONEITÀ A PRIMO CAPOTECNICO.

Prove scritte.

1. Italiano: Svolgimento di un tema preferibilmente di indole tecnico professionale

2. Matematica: Risoluzione di uno o più problemi di carattere applicativo aeronautico (sulla base del programma dell'insegnamento triennale comune ai corsi specializzati degli Istituti tecnici industriali).

3. Prova pratica: Compilazione di un ordine di lavoro atto a dimostrare la capacità del candidato ad effettuare o ad avviare alla esecuzione pratica un lavoro attinente una delle seguenti specializzazioni, a scelta del candidato stesso (motori, costruzioni aeronautiche, armamento, elettro-radiotelegrafia).

La prova sarà corredata da disegno a mano libera atto ad illustrare, con chiarezza ed armonico senso delle proporzioni, le varie viste, sezioni o prospettive dell'elemento di macchina o congegnatura o struttura di cui tratta l'ordine di lavoro redatto dal candidato.

Prova orale.

Nozioni di matematica (sulla base del programma dell'insegnamento triennale comune ai corsi specializzati degli Istituti tecnici industriali).

Nozioni di meccanica e tecnologia meccanica, con applicazione (sulla base dei programmi di insegnamento dei corsi per costruttori aeronautici. radio-tecnici e meccanici-elettricisti degli Istituti tecnici industriali).

Nozioni di fisica (sulla base del programma d'insegnamento del biennio comune ai corsi specializzati degli Istituti tecnici industriali).

Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Nozioni di diritto corporativo.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI MERITO DISTINTO A CAPO DISEGNATORE TECNICO PER LE COSTRUZIONI AERONAUTICHE.

Prove scritte.

1. Italiano: Svolgimento di un tema preferibilmente di indole tecnico professionale.

2. Matematica: Risoluzione di uno o più problemi di carattere applicativo aeronautico (sulla base del programma dell'insegnamento triennale comune ai corsi specializzati degli Istituti tecnici industriali).

3. Meccanica e tecnologia meccanica: Soluzione di uno o più problemi di carattere applicativo (sulla base dei programmi di insegnamento del corso per costruttori aeronautici o radio-tecnici degli Istituti tecnici industriali, a scelta del candidato).

4. Disegno: Progettazione con applicazione di calcolo e disegno particolareggiato per l'esecuzione in officina di un elemento di macchina o struttura o congegnatura di interesse aeronautico.

Prova orale.

Nozioni di matematica (sulla base del programma dell'insegnamento triennale comune ai corsi specializzati degli Istituti tecnici industriali).
Nozioni di meccanica e tecnologia meccanica, con applicazioni (sulla base dei programmi di insegnamento del corso per costruttori aeronautici e radio-tecnici degli Istituti tecnici industriali).
Nozioni di fisica (sulla base del programma d'insegnamento del biennio comune ai corsi specializzati degli Istituti tecnici industriali).
Nozioni di diritto corporativo.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI IDONEITÀ A CAPO DISEGNATORE TECNICO PER LE COSTRUZIONI AERONAUTICHE.

Prove scritte.

1. Italiano: Svolgimento di un tema preferibilmente di indole tecnico professionale.
2. Matematica: Risoluzione di uno o più problemi di carattere applicativo aeronautico (sulla base del programma dell'insegnamento triennale comune ai corsi specializzati degli istituti tecnici industriali).
3. Disegno: Progettazione, con applicazioni di calcolo e disegni di particolari per esecuzione in officina, di un elemento di macchina o struttura o congegnatura di interesse aeronautico.

Prova orale.

Nozioni di matematica (sulla base del programma di insegnamento del triennio comune ai corsi specializzati degli Istituti tecnici industriali).
Nozioni di meccanica e tecnologia meccanica, con applicazioni (sulla base dei programmi di insegnamento dei corsi per costruttori aeronautici e radio-tecnici degli Istituti tecnici industriali).
Nozioni di fisica (sulla base del programma d'insegnamento del biennio comune ai corsi specializzati degli Istituti tecnici industriali).
Nozioni di diritto corporativo.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI MERITO DISTINTO A PRIMO GEOMETRA.

Prove scritte.

1. Italiano: Svolgimento di un tema preferibilmente di indole tecnico professionale.
2. Matematica: Soluzione di uno o più problemi di carattere applicativo sul programma dell'Istituto tecnico per geometri.
3. Costruzioni: Soluzione di un problema sul programma dell'Istituto tecnico per geometri.
4. Disegno: Disegno di costruzioni edili, topografia o costruzioni stradali, in relazione alla specialità aeronautica.

Prova orale.

Nozioni di matematica e fisica (sul programma dell'Istituto tecnico per geometri).
Nozioni di costruzioni e topografia (sul programma dell'Istituto tecnico per geometri).
Nozioni di estimo catastale e contabilità dei lavori (sul programma dell'Istituto tecnico per geometri. Condizioni generali, capitolato generale tecnico e regolamenti vigenti per l'appalto e l'esecuzione dei lavori edilizi della Regia aeronautica. Mantenimento immobili della Regia aeronautica).
Nozioni di diritto corporativo.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI IDONEITÀ A PRIMO GEOMETRA.

Prove scritte.

1. Italiano: Svolgimento di un tema preferibilmente di indole tecnico professionale.
2. Costruzioni: Soluzione di un problema sul programma dell'Istituto tecnico per geometri.
3. Disegno: Disegno di costruzioni edili, topografia o costruzioni stradali, in relazione alla specialità aeronautica.

Prova orale.

Nozioni di matematica e fisica (sul programma dell'Istituto tecnico per geometri).
Nozioni di costruzioni e topografia (sul programma dell'Istituto tecnico per geometri).
Nozioni di estimo catastale e contabilità dei lavori (sul programma dell'Istituto tecnico per geometri. Condizioni generali, capitolato generale tecnico e regolamenti vigenti per l'appalto e l'esecuzione dei lavori edilizi della Regia aeronautica. Mantenimento immobili della Regia aeronautica).
Nozioni di diritto corporativo.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI MERITO DISTINTO A CAPO DISEGNATORE TECNICO PER LE COSTRUZIONI EDILI.

Prove scritte.

1. Italiano: Svolgimento di un tema preferibilmente di indole tecnico professionale.
2. Matematica: Soluzione di un problema sul programma dell'Istituto tecnico industriale (corso superiore).
3. Disegni di costruzioni e di topografia: Sul programma dell'Istituto tecnico industriale, specializzazione edili.
4. Prova pratica di disegno, di ornato o architettonico: Sul programma dell'Istituto tecnico industriale, specializzazione edili.

Prova orale.

Nozioni di matematica e fisica (sul programma dell'Istituto tecnico industriale (corso superiore).
Nozioni di costruzioni edili, stradali e idrauliche (sul programma dell'Istituto tecnico industriale, specializzazione edili).
Nozioni di storia dell'arte (sul programma del liceo classico e con particolare riguardo all'architettura).
Nozioni di diritto corporativo.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI IDONEITÀ A CAPO DISEGNATORE TECNICO PER LE COSTRUZIONI EDILI.

Prove scritte.

1. Italiano: Svolgimento di un tema preferibilmente di indole tecnico professionale.
2. Disegno di costruzioni e di topografia: Sul programma dell'Istituto tecnico industriale specializzazione edili.
3. Prova pratica di disegno, di ornato o architettonico: Sul programma dell'Istituto tecnico industriale, specializzazione edili.

Prova orale.

Nozioni di matematica e fisica (sul programma dell'Istituto tecnico industriale (corso superiore).
Nozioni di costruzioni edili, stradali ed idrauliche (sul programma dell'Istituto tecnico industriale, specializzazione edili).
Nozioni di storia dell'arte (sul programma del liceo classico e con particolare riguardo all'architettura).
Nozioni di diritto corporativo.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: VALLE.

(3163)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a borse di studio nelle discipline fitopatologiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della su indicata legge, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XII, n. 1700, modificato col R. decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Ravvisata la opportunità di conferire due borse di studio a giovani laureati in scienze agrarie e scienze naturali per la loro specializzazione nelle discipline fitopatologiche al fine di creare tecnici agrari per affrontare il problema della difesa dell'agricoltura nazionale dai gravissimi danni che ad essa arrecano i parassiti animali e vegetali delle piante;
Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per esame e per titoli a numero due borse di studio di perfezionamento nelle discipline fitopatologiche presso il Regio Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale, annesso alla locale Regia Stazione di frutticoltura e di agrumicoltura da conferirsi a giovani - cittadini italiani - che abbiano conseguita la laurea in scienze agrarie e in scienze naturali da non oltre quattro anni computati dalla data di scadenza del concorso.

L'importo di ciascuna borsa di studio che avrà la durata di mesi ventuno, a far tempo dal 1° ottobre 1938, è di L. 14.000 (lire quattordicimila), non soggetto alle ritenute di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 517, e agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, pagabile a rate posticipate.

La complessiva somma di L. 28.000 (lire ventottomila), graverà per L. 12.000 sul capitolo 28 del bilancio per l'anno 1938-39 e per L. 16.000 sul capitolo del bilancio 1939-40 corrispondente al predetto capitolo 28 dell'esercizio finanziario in corso.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'agricoltura - non più tardi del 10 settembre 1938-XVI, la domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale del Casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data di iscrizione;

6° tutti i titoli e documenti che il concorrente crederà di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale e debitamente legalizzati i primi quattro; quelli indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero, entro il termine stabilito al precedente art. 2, la domanda con tutti i documenti richiesti o che li inviassero irregolari.

Art. 4.

L'esame consisterà in una prova orale sulla patologia vegetale e sulla entomologia agraria, ed avrà luogo in Roma.

Con successivi provvedimenti saranno stabiliti i giorni degli esami e provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, che formera una graduatoria in relazione al merito attribuito ai concorrenti, in base ai titoli ed alle prove di esame.

Coloro ai quali saranno assegnate le borse di studio avranno l'obbligo di frequentare ininterrottamente e per le ore di ufficio il Regio Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale, annesso alla locale Regia Stazione di frutticoltura e di agrumicoltura, per compiere il loro perfezionamento nelle discipline fitopatologiche.

Alla corresponsione mensile delle borse sarà provveduto previa presentazione del certificato di prestato servizio, rilasciato dal direttore del predetto Regio Osservatorio per le malattie delle piante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(3230)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli a due posti di notaio per l'Africa Orientale Italiana, di cui uno per Mogadiscio ed uno per Harar.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1638, che approva l'ordinamento giudiziario per la Somalia italiana;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, concernente l'ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale Italiana; convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di notaio per l'Africa Orientale Italiana, di cui uno per Mogadiscio ed uno per Harar.

Il concorso avrà luogo presso il Ministero dell'Africa Italiana e vi potranno partecipare i notari esercenti nel Regno.

Art. 2.

I candidati al concorso dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale degli affari civili), entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero oltre il termine stabilito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto 21 anni e non superato i 40 di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) copia dello stato di servizio militare;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi occorrerà eguale certificato rilasciato dal podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

e) certificato generale da rilasciarsi dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

f) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dal candidato coniugato con o senza prole e dai vedovi con prole;

g) certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali, eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

h) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, con la dichiarazione che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni fisiche. In caso diverso, questi dovranno essere esattamente descritti nel certificato, ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sull'idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili. L'aspirante che sia invalido di guerra dovrà fare risultare tale sua condizione dal certificato medico, nel quale il sanitario esprimerà il suo giudizio anche in relazione alle cause d'invalidità.

L'Amministrazione coloniale si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità ai climi dell'Africa Orientale Italiana;

i) attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che egli è iscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso e la data dell'assunzione dell'esercizio delle sue funzioni. Se precedentemente l'aspirante esercitò in altri distretti deve produrre simile attestazione anche dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

l) fotografia formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da lire quattro con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate dal concorrente, in calce al foglio, dal podestà del Comune o dal pretore del Mandamento dove l'aspirante risiede o da un Regio notaio. Il podestà, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata;

m) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il candidato è iscritto al P. N. F. per l'anno XVI, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale, e vistato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista (o, in sua vece, dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 15 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato debbono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al P. N. F. non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163.

n) documenti che comprovino il possesso dei requisiti, che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra, ai minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

o) vaglia postale da L. 100 intestato al consegnatario cassiere del Ministero dell'Africa Italiana, di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 50 per contributo alle spese del medesimo.

Gli aspiranti potranno inoltre allegare alla domanda i titoli di studio in loro possesso e tutti quei documenti ed altri titoli che ritengono utili ai fini del concorso.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Quelli indicati alle lettere *b*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, dell'art. 3 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto e quelli di cui alle lettere *a*, *b*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *l*, dello stesso articolo dovranno essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 5.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio del Ministero a tale riguardo è insindacabile.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice formerà una graduatoria di merito. A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

La graduatoria definita è approvata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 7.

I vincitori del concorso avranno diritto, per ordine di graduatoria, alla scelta della residenza.

Nel caso di rinunzia alla nomina da parte di uno o di ambedue i vincitori del concorso o qualora questi non assumano servizio entro il termine che sarà loro fissato, sarà provveduto alla nomina per ordine, di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria.

Art. 8.

I vincitori del concorso prima di assumere servizio, sono tenuti a prestare la cauzione entro i termini e nei modi stabiliti dagli articoli 19 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dagli articoli 32 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*: TERUZZI.

(3229)

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduto il precedente decreto in data 31 dicembre 1936-XV, numero 52299, col quale venne indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami a 22 posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Veduti i successivi decreti 12 aprile 1937-XV, n. 16924, e 30 giugno dello stesso anno, n. 29899, coi quali detto concorso venne prorogato rispettivamente al 30 giugno ed al 16 agosto 1937-XV;

Veduto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Veduti i verbali di detta Commissione e ritenutili conformi alle vigenti disposizioni di legge, che disciplinano i concorsi per sanitari condotti;

Constatato:

a) che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, queste erano pervenute in numero di 93;

b) che prima che fosse adottato il provvedimento prefettizio relativo all'ammissione dei concorrenti, tre di questi, e cioè i dottori Agata Giulio Cesare, Rosso Carlo e Vabiate Giovanni, si ritirarono dal concorso;

c) che, in virtù dei decreti prefettizi in data 3 e 15 febbraio c. a., rispettivamente n. 15479 e 10764, tutti gli altri 90 concorrenti vennero ammessi al concorso;

d) che, pur essendo stati tutti i candidati regolarmente, tempestivamente e ripetutamente invitati a presentarsi per sostenere le prescritte prove di esame, soltanto 68 di essi hanno ottemperato a tale invito, e che quindi gli altri 22 sono da considerarsi, a tutti gli effetti, come rinunciatari al concorso;

e) che dei 68 candidati presentatisi alle prove d'esame, 67 hanno conseguito l'idoneità, ed 1, ossia il dottor Mansi Bonaventura, è stato dichiarato non idoneo, non avendo raggiunto nelle prove medesime il minimo dei voti stabilito dalla Commissione giudicatrice;

f) che, pertanto, la graduatoria di merito comprende 67 concorrenti;

Vista la graduatoria formata dalla predetta Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del R. decreto 27 luglio 1934-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a 22 posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV:

N.	Nome	Voti
1.	Grosso Luigi	Voti 58.82
2.	Lenzi Amato	» 55.31
3.	Civalleri Giovanni Battista	» 55.29
4.	Rolla Antonio	» 54.47
5.	Brandani Gerolamo	» 54.29
6.	Velatta Carlo	» 54.19
7.	Sidoli Emilio	» 54.04
8.	Toglia Canio	» 53.78
9.	Rifaldi Giovanni	» 53.71
10.	Goria Elio	» 53.21
11.	Natale Vincenzo	» 52.74
12.	Lanza Mario	» 52.69
13.	Bonadè Nicola	» 52.53
14.	De Caroli Giovanni	» 52.31
15.	Pacotti Andrea	» 52.00
16.	Bovetti Mario	» 51.70
17.	Lucariello Tito	» 51.64
18.	Bertorello Alfredo	» 51.46
19.	Abrate Tomaso	» 51.44
20.	Baravalle Carlo	» 51.41
21.	Fantini Edoardo	» 50.73
22.	Curlo Marco	» 50.53
23.	Gianotti Eugenio	» 50.50
24.	Garnero Giuseppe	» 50.45
25.	Peira Luigi Vittorio	» 50.41
26	Falco Luigi	» 50.34
27	Turin Silvio	» 50.10
28	Seghi Carlo	» 50.03
29	Caligaris Luigi	» 49.91
30	Gallo Luigi	» 49.78
31	Cerati Mario	» 49.70

32. Servetti Lodovico	voti	49.60
33. Allasia Riccardo	»	49.56
34. Aggero Maurizio	»	49.45
35. Polcari Adelmo	»	49.43
36. Mastrangelo Felice	»	49.00
37. Zucchetti Giuseppe	»	48.96
38. Gabriele Vittorio	»	48.95
39. Bresciano Bernardino	»	48.88
40. Grande Pasquale	»	48.86
41. De Giorgis Riccardo	»	48.45
42. Micalizzi Filippo	»	48.39
43. Toselli Giuseppe	»	47.73
44. Serravalle Sebastiano	»	46.95
45. Vigna Giuseppe	»	46.71
46. Paredi Tomaso	»	45.74
47. Andreis Natale	»	45.69
48. Marchisio Ugo	»	45.55
49. Teutonico Giovanni	»	45.13
50. Gondolo Matteo	»	45.04
51. Stangalino Pietro	»	44.70
52. Ricciardi Carlo	»	44.67
53. Jacovini Luigi	»	44.46
54. D'Onofrio Carlo	»	44.41
55. Ferrero Giovanni	»	44.34
56. Gnavi Adolfo	»	44.20
57. Frappampina Vito	»	43.93
58. Bava Giovanni	»	43.37
59. Barberis Emilio	»	43.36
60. Scotti Alfredo	»	43.09
61. Gillo Melchiorre Giuseppe	»	42.63
62. Bonetto Eligio	»	41.95
63. Montesano Domenico	»	41.40
64. Abbate Onorato	»	39.47
65. Tiboldo Alfredo	»	39.05
66. Campogrande Domenico	»	38.27
67. Ferro Mario	»	36.39

A sensi dell'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 16 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: FALCETTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto odierno di pari numero, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai 22 posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Vedute le domande dei concorrenti dichiarati idonei e l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali essi aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati, in ordine di merito, vincitori del concorso ai 22 posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1. Dott. Grosso Luigi - Condotta comunale di Cuneo (oltre Gesso);
2. » Lenzi Amato - Condotta comunale di Morozzo;
3. » Civalleri Gio. Battista - Condotta comunale di Benevagienna (2ª);
4. » Rolla Antonio - Condotta consorziale di Borgo San Dalmazzo-Roccasparvera;
5. » Brandani Gerolamo Condotta comunale di Boves (2ª);
6. » Velatta Carlo - Condotta comunale di Ceva (1ª);
7. » Sidoli Emilio - Condotta comunale di Savigliano (3ª zona);
8. » Toglia Canio - Condotta comunale di Saluzzo (Cervignasco);
9. » Rifaldi Giovanni - Condotta consorziale di Ceva-Nucetto;
10. » Goria Elio - Condotta comunale di Ormea;
11. » Natale Vincenzo - Condotta comunale di Bernezzo;
12. » Lanza Mario - Condotta comunale di Dogliani;
13. » Bonadè Nicola - Condotta comunale di Lagnasco;
14. » De Caroli Giovanni - Condotta comunale di Roccaforte Mondovì;
15. » Pacotti Andrea - Condotta comunale di Chiusa Pesio (San Bartolomeo);
16. Dott. Bovetti Mario - Condotta comunale di Valdieri
17. » Lucariello Tito - Condotta comunale di Castellinaldo;
18. » Bertorello Alfredo - Condotta comunale di Piozzo;
19. » Abrate Tomaso - Condotta consorziale di Bossolasco-Somano;
20. » Baravalle Carlo - Condotta consorziale di Sambuco Pietraporzio-Argentera;
21. » Fantini Edoardo - Condotta comunale di Castiglione Tinella;
22. » Curlo Marco - Condotta comunale di Magliano Alfieri.

A sensi dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio Annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Trascorso detto termine, i podestà dei Comuni e le Amministrazioni dei consorzi interessati provvederanno alla nomina dei medici condotti.

Cuneo, addì 16 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: FALCETTI.

(3047)

REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il bando di concorso in data 21 dicembre 1936 a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia fra il 1° dicembre e il 30 novembre 1936-XV;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 novembre 1937 con il quale l'esame delle domande presentate dai concorrenti venne demandato ad una Commissione giudicatrice sedente presso la Regia prefettura di Ancona;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra con verbale in data 5 luglio 1938-XVI;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1936-XV:

1. Liotti Giuseppe	voti	56.59/100
2. Baraffa Vincenzo	»	56,29/100
3. Gigli Clodoveo	»	56,17/100
4. Coli Francesco	»	55,90/100
5. Ciuffini Bruno	»	55,79/100
6. De Vita Davide	»	55,50/100
7. Farina Domenico	»	52,95/100
8. Morelli Bartolomeo	»	52,27/100
9. Maffei Antonio	»	51,63/100
10. Pierini Oreste	»	51,04/100
11. Furbetta Leone	»	50,38/100
12. Gambassini Luciano	»	50.00/100
13. Falchetti Giovanni	»	49,74/100
14. Pennacchia Aurelio	»	49,50/100
15. La Terza Ulisse	»	48,72/100
16. Castagni Aldo	»	48,13/100
17. Furiosi Ivanoe	»	47,93/100
18. Specchio Ciro	»	47,31/100
19. Orlando Gaetano	»	47,04/100
20. Durastanti Livio	»	46,88/100
21. Vecchi Antonio	»	46,36/100
22. Cerami Giuseppe	»	45,86/100
23. Orsini Paolo	»	45,77/100
24. Del Chierico Bernardino	»	45.74/100
25. Amici Calisto	»	44,45/100
26. Livini Gino	»	43.90/100
27. Calandra Attilio	»	43,77/100
28. Perari Domenico	»	43.22/100
29. Bertoni Egidio	»	40,34/100

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati a posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici condotti sono dichiarati vincitori rispettivamente del concorso alle condotte mediche dei Comuni a fianco di ciascuno indicate:

1. Liotti Giuseppe - Perugia, condotta rurale di Ripa.
2. Baraffa Vincenzo - Spello, seconda condotta.
3. Gigli Clodoveo - Tuoro, condotta unica comunale.
4. Coli Francesco - Foligno, condotta di Scopoli.
5. Ciuffini Bruno - Città Pieve, seconda condotta urbana.
6. De Vita Davide - Perugia, condotta rurale S. Martino in campo.
7. Farina Domenico - Perugia, condotta rurale di Mugnano.
8. Morelli Bartolomeo - Costacciaro, condotta unica comunale.
9. Pierini Oreste - Castiglione, condotta di S. Fatucchio.
10. Furbetta Leone - Citerna, condotta unica comunale.
11. Gambassini Luciano - Passignano, condotta Castel Rigone.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3050)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari data e numero col quale si approva la graduatoria dei concorrenti a 17 posti di sanitario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Ritenuto doversi procedere alla dichiarazione dei candidati *risultati* vincitori in ciascun posto messo a concorso, secondo le norme contenute nell'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Constatato che le sedi vacanti in base al bando di concorso sono: le condotte di Lido, 12ª, 13ª, 5ª, Burano, Cavallino, Giudecca, S. Pietro in Volta, Treporti, Murano 1ª e Murano 2ª del comune di Venezia;

le condotte 2ª e 3ª di S. Donà di Piave;

la condotta 2ª di Chioggia;

e le condotte dei comuni di Strà, Salzano e Marcon;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per la sede a ciascuno di essi indicata in relazione alle classifiche conseguite in graduatoria ed alla sede suindicata in ordine di preferenza:

1. Dusso Renzo di Attilio, per la sede di Venezia - Murano (2ª condotta).
2. Loffredo Luigi di Michele, per la sede di Venezia - Lido.
3. Tremonti Pasquale di Fausto, per la sede di Venezia (12ª condotta).
4. Pietropolli Charmet Giorgio di Gustavo, per la sede di Venezia (13ª condotta).
5. Benini Pietro fu Luigi, per la sede di S. Donà di Piave (2ª condotta).
6. Bassi Riccardo di Riccardo, per la sede di Venezia (5ª condotta).
7. Morandini Valentino fu Domenico, per la sede di Venezia - Burano.
8. Cottin Giovanni di Osvaldo, per la sede di Strà.
9. Giacobbi Innocente fu Carlo, per la sede di Venezia - Giudecca.
10. Guazzo Gaspare fu Nicolò, per la sede di Venezia - Murano (1ª condotta).
11. Bendazzoli Egidio fu Graziadio, per la sede di Venezia - Cavallino.
12. Nardi Giovanni di Martino, per la sede di Salzano.
13. Gallimberti Vincenzo di Giuseppe, per la sede di S. Donà di Piave (3ª condotta).
14. Pastore Giuseppe fu Michele, per la sede di Venezia - San Pietro in Volta.
15. Tasso Guglielmo fu Gaetano, per la sede di Chioggia (2ª condotta).
16. Marafon Marafa Luigi di Modesto, per la sede di Marcon.
17. Tonicello Pietro di Antonio, per la sede di Venezia - Treporti.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Venezia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: CATALANO.

(3094)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936 e di cui al bando di concorso 31 dicembre 1936-XV;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a tre posti di veterinario condotto di cui al bando di concorso 31 dicembre 1936-XV:

N.	Nome		Punti
1.	Grandi dott. Guido	punti	54,285
2.	Braschi dott. Guido	»	52,783
3.	Rocchi dott. Piero	»	50,070
4.	Gammieri dott. Michelangelo	»	49,656
5.	Gessi dott. Dino	»	49,389
6.	Mazzanti dott. Mario	»	49,301
7.	Martellucci dott. Aurelio	»	49,081
8.	Guidi Guido	»	48,934
9.	Foscoli dott. Emilio	»	48,789
10.	Cicognani dott. Ferruccio	»	48,679
11.	Ciano dott. Corrado	»	48,674
12.	Molinari dott. Paolo	»	48,504
13.	Tagliavini dott. Enrico	»	48,417
14.	Tassinari dott. Enzo	»	48,391
15.	Pizzetti dott. Gaetano	»	48,122
16.	Piazza dott. Gaetano	»	47,765
17.	Vanni dott. Salvatore	»	46,798
18.	Piancastelli dott. Pietro	»	45,716
19.	Ravaglioli dott. Andrea	»	45,428
20.	Fabbri dott. Primo	»	45,330
21.	Magnani dott. Francesco	»	45,183
22.	Miege dott. Giuseppe	»	45,140
23.	Zecchini dott. Ettore	»	44,789
24.	Masetti dott. Giro	»	44,578
25.	Bertocchi dott. Innocenzo	»	44,528
26.	Guidi dott. Aldo	»	44,219
27.	Tonini dott. Guido	»	42,983
28.	Lanzoni dott. Giuseppe	»	42,974
29.	Musi dott. Luigi	»	42,791
30.	Morozzi dott. Giovanni	»	42,331
31.	Zarabini dott. Gualtiero	»	41,149
32.	Gilli dott. Stellino	»	40,940
33.	Biordi dott. Enrico	»	40,482
34.	Neri dott. Giovanni	»	39,635
35.	Mirri dott. Francesco	»	39,373
36.	Rocchi dott. Aligi	»	37,961

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Forlì, e nei comuni di Santarcangelo, Dovadola, Cattolica.

Forlì, addì 1° agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: UCCELLI.

(3093)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.